

CXCII.

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Le petizioni distinte coi numeri 2093 e 2094 sono dichiarate di urgenza. — Congedo. — Omaggi. — Verificazione di poteri. — Decisione della Giunta sulla elezione del collegio di Cicciano — Analisi delle proteste contro detta elezione e dei fatti che l'accompagnarono, fatta dal deputato Grossi, per combattere le conclusioni della Giunta — Il relatore Correale difende queste conclusioni favorevoli alla convalidazione delle operazioni elettorali del collegio di Cicciano — Parecchi deputati chiedono la chiusura — Il deputato Righi parla contro la chiusura, che non è approvata dalla Camera — Il deputato Billia parla contro le conclusioni della Giunta per le elezioni — Il presidente dà lettura di due proposte, una del deputato Comin ed una del deputato Righi — Il deputato Righi, svolgendo la sua proposta, parla contro la convalidazione — Il deputato Fusco, della Giunta, confuta le argomentazioni dei deputati, che hanno parlato contro la convalidazione — Il deputato Morini, della Giunta, data comunicazione di un documento alla Camera, espone le sue considerazioni in favore della convalidazione — È approvata la chiusura della discussione — Il deputato Pasquali parla per un fatto personale — Il deputato Fusco, della Giunta, parla brevemente per un fatto personale — Il deputato Comin parla per fare una dichiarazione, e termina col ritirare la sua proposta e si associa a quella fatta dal deputato Righi. — Annunzio di un'interrogazione del deputato Martelli al ministro di grazia e giustizia. — Svolgimento della proposta di legge per l'aggregazione del mandamento di Venafro al circondario di Caserta, di cui sono iniziatori i deputati Gaetani di Laurenzana e Nicotera — Questi dimostra la necessità che detta proposta sia presa in considerazione — In proposito parlano brevemente i deputati Grossi e Mascilli — Replica del deputato Nicotera — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — La proposta suddetta è dalla Camera presa in considerazione. — Il deputato Martelli svolge una proposta di legge di cui è iniziatore per l'aggregazione del mandamento di Saronno al circondario di Milano — Dichiarazione del ministro dell'interno — La proposta del deputato Martelli è dalla Camera presa in considerazione. — Discussione della proposta di legge per l'aggregazione del comune di Bosco Reale al mandamento di Bosco Trecase — I due articoli di cui si compone il disegno di legge sono approvati. — Discussione del disegno di legge per modificazione della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità — Dopo brevi osservazioni dei deputati Di Sambuy, Lugli e Chimirri, della Commissione, l'articolo unico della proposta di legge è dalla Camera approvato. — Il Presidente del Consiglio presenta un disegno di legge per dar facoltà allo Stato di concorrere nella spesa per opere pubbliche da costruirsi nella capitale del regno — Il deputato Maurigi chiede che detto disegno di legge sia dichiarato d'urgenza — La Camera non approva la richiesta urgenza. — Il deputato Mascilli chiede che per la seduta di domani sia posta all'ordine del giorno la proposta di legge per l'aggregazione del comune di Cerce Maggiore al circondario di Campobasso — La Camera acconsente.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Melodia dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; quindi del sunto di petizioni che segue:

2092. I sindaci dei municipi di Rieti, Cittadu-

cale e d'Aquila, e presidenti della deputazione provinciale e della Camera di commercio di Aquila domandano che il breve tronco ferroviario da Rieti a Passo-Corese sia collocato nella quarta categoria della legge pel complemento della rete ferroviaria.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

2093. Il sindaco di S. Egidio alla Vibrata, circondario di Teramo, fa istanza a nome di quel Consiglio comunale perchè nel procedere alla fissazione della nuova stazione dei reali carabinieri, ne venga stabilita una in quel comune.

2094. Il presidente del comizio agrario e vari cittadini di Viterbo rassegnano un opuscolo tendente a dimostrare l'importanza e l'utilità della linea Roma-Viterbo-Attigliano.

2095. Il Consiglio comunale di Torre Orsaia espone le ragioni per cui crede non abbia ad essere accolta la proposta di legge per trasferire la sede del mandamento da quel comune a quello di Rocca-gloriosa, ed invita la Camera a respingerla o quanto meno a sospenderla fino all'attuazione della nuova circoscrizione generale.

2096. Il municipio di Montevago fa voti al Parlamento perchè voglia approvare la proposta di legge per l'aggregazione del circondario di Sciacca alla provincia di Palermo.

L'onorevole Venturi ha facoltà di parlare.

VENTURI. Chiedo che la petizione 2094 del presidente del comizio agrario di Viterbo, e di altri cittadini di Viterbo sia dichiarata d'urgenza, e sia rimessa alla Commissione competente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la petizione 2094 sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Anche questa petizione farà il suo corso secondo il regolamento.

Si dà lettura degli omaggi pervenuti alla Camera.

MELODIA, segretario. (*Legge*)

Da S. E. il ministro dei lavori pubblici — Carta corografica delle strade comunali obbligatorie d'Italia - Compartimento della Campania - Situazione al 31 dicembre 1878 in fogli 12 - Scala da 1 a 150,000, una copia;

Dalla regia Accademia di lettere, scienze ed arti di Modena — Tomo XVIII delle memorie della regia Accademia, una copia;

Dal signor professore Francesco Zambrini (Bologna) — Opuscolo sull'origine e procedimento della Commissione per la pubblicazione dei testi di lingua dei primi tre secoli nelle regie provincie dell'Emilia e de' suoi componenti, copie 5;

Da S. E. il ministro delle finanze — Annuario di finanza pel 1879, vol. 1°. Statistica amministrativa, copie 265;

Dal signor Leone Donnat (Roma) — L'élection des fonctionnaires publics, una copia;

L'État de Californie, una copia;

Dal signor Vincenzo Fiorentino (Napoli) — Il cavallo sardo - Cavallo e popolo, una copia;

Dal signor ingegnere B. Baroni - Guarinoni (Lucca) — La ferrovia Aulla-Lucca, copie 3;

Dal signor ingegnere Paolo Dovara (Napoli) — Relazione sulla strada ferrata da Cassino a Gaeta per Ausonia, una copia;

Da S. E. il ministro delle finanze — Relazione della direzione generale del Tesoro per l'anno 1877, copie 300;

Dal signor prefetto di Padova — Atti del Consiglio provinciale dell'anno 1878, copie 2;

Dai signori cavaliere Felice Salivetto e cavaliere Marchisio (Roma) — Collezione della Gran Carta postale d'Italia, una copia;

Dal sacerdote professore signor Sabatino d'Alfonso (Casale Monferrato) — La grande questione dei nostri convitti nazionali, una copia;

Prime nozioni di grammatica italiana per le scuole elementari inferiori, una copia;

Biografia di monsignor sacrista Giuseppe Eusanio di Prata, una copia;

Dal signor Benj-Sora (Roma) — Apprezzamenti sulle questioni del corso forzoso, circolazione cartacea e convenzione monetaria, copie 5;

Dal signor professore Giuseppe Sapeto (Genova) — Assab e i suoi critici, copie 20;

Dal signor Vincenzo Peyretta (Torino) — Litografia col motto - Pace e fratellanza fra i popoli, una copia;

Dal signor avvocato Pietro Barbariello (Matera) — Opuscolo intitolato: *Le società segrete*, una copia;

Dal signor dottore Filippo Castelli, di Camerino — Le veglie del podere della Castelletta, ovvero trattenimenti di agricoltura pratica, una copia;

Dal signor avvocato Romano Franceschini, Roma (Frascati) — I contratti di locazione d'opera dei comuni cogli impiegati. Raccolta di decisioni con difese, note ed appunti, una copia;

Dal signor Filippo Aurelj — La questione degli elementi primi della materia secondo le teorie moderne della fisica e della chimica con appendice in un fascicolo separato, una copia;

Dal signor prefetto di Mantova — Atti del Consiglio provinciale pel 1878, copie 2;

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerulli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

CERULLI. Fo istanza alla Camera perchè voglia dichiarare d'urgenza la petizione numero 2093, ordinando contemporaneamente che sia trasmessa alla Commissione competente.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

Le ragioni della mia istanza sono chiaramente spiegate dal sunto della petizione testè letto; quindi mi dispenso dall'intrattenerne la Camera ulteriormente, confidando nella sua benevolenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la petizione di numero 2093 sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Questa petizione farà il suo corso, secondo che prescrive il regolamento.

L'onorevole Assanti-Pepe chiede un congedo di 30 giorni, per motivi di famiglia. Se non vi sieno opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

(È accordato.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica di poteri.

Si dà lettura della relazione della Giunta intorno all'elezione del collegio di Cicciano.

(Il segretario Melodia legge la relazione.)

Collegio di Cicciano:

« La Giunta,

« Ritenuto in fatto:

« Che nella votazione avvenuta nel collegio di Cicciano il 20 aprile or volto, di 1295 iscritti concorsero all'urna 1125 elettori, dei quali, secondo il computo dell'ufficio elettorale, 569 vanno attribuiti al signor Gabriele Ravelli e 508 al professore Davide Borrelli, oltre a 14 voti dichiarati nulli, uno disperso, e 33 contestati, onde venne proclamato eletto il signor Gabriele Ravelli, come quegli che aveva riportato più del terzo dei voti degli iscritti, e più della metà dei votanti.

« Che contro le operazioni elettorali insorsero proteste nel corso delle medesime, ed altre molte ne furono sporte posteriormente, fin dopo chiusa la discussione pubblica, ch'ebbe luogo dinanzi alla Giunta il 3 del volgente;

« Osservato in merito alle medesime:

« 1° Che a mente degli articoli 58 ed 80 della legge elettorale, l'appello introdotto contro una decisione per la quale alcuni elettori sieno stati cancellati dalla lista ha effetto sospensivo, senza distinguere tra il caso in cui la cancellazione abbia avuto luogo per le facoltà che l'articolo 44 attribuisce al prefetto e gli altri casi dalla legge stessa previsti. Onde, bene l'ufficio definitivo di Cicciano ammetteva all'esercizio del voto quanti esibivano il certificato legale dello appello, prodotto nei termini prescritti, contro il decreto prefettizio. Nè oramai sembra proficuo di esaminare se quei termini fos-

sero stati veramente osservati, come infatti lo furono, poichè la Corte di Napoli, con decisione del 28 ultimo aprile dichiarava ammissibile lo appello, e nel fatto gli dava adito.

« 2° Che è massima costante di giurisprudenza elettorale, stabilita dalla Camera in tutte le legislature, di non ammettersi reclami contro ciò che sia enunciato dai verbali, i quali, avendo il suggello è la garanzia dell'atto pubblico, meritano piena fede fino alla iscrizione in falso, e precisamente per quanto affermino esplicitamente, o contengano dichiarazioni, che contraddicano alle asserzioni delle proteste. Per lo che, sembrano inattendibili le proteste relative ad operazioni materiali, come la situazione del tavolo, la scritturazione delle schede, ed il non essersi potuto sorvegliare l'ufficio per la calca degli elettori, che lo circondavano, quando tali gratuite affermazioni sono recisamente contraddette dal verbale, dove si legge che il protestante signor Siciliani era stato espressamente invitato ad avvicinarsi, come facevano gli altri e che la continua vigilanza da lui esercitata veniva anche provata dalle eccezioni fatte per un singolo elettore.

« Che il sospetto del signor Siciliani stesso che le schede fossero state lette erroneamente, motivo pel quale chiedeva venissero tutte contestate ed alligate al verbale, oltre ad essere nel verbale smentito sdegnosamente, non fu messo in campo che quando lo scrutinio dei bollettini era compiuto e stava per disporsene lo abbruciamento, e non già specificando le ragioni della contestazione a misura che seguiva la lettura, ma *in blocco*, vagamente senza, nulla determinare, e quando era compiuto il giudizio sulla validità della singole schede, quando, in altri termini, si era costatata la propria sconfitta, e la vittoria dell'avversario.

« Ora la legge non consente ai fini di un qualunque elettore il diritto di far ripetere le operazioni sempre che il voglia, quando gli ha concesso l'altro di sorvegliarle tutte mentre si eseguono. Anzi, il concetto del legislatore, manifestato pure in molte decisioni di questa Camera, è che la contestazione debba avvenire sopra schede indicate, e non che si possa impugnare tutto l'operato di una sezione in termini vaghi ed indeterminati o generici, chiedendo poi come conseguenza la conservazione di tutti i bollettini, ed anche di quelli sui quali non sia caduta controversia, perchè, allora verrebbe a mancare la garanzia accordata ad ogni elettore, riposta nella segretezza del voto, e la elezione potrebbe essere infirmata ad ogni libito di chiunque non fosse soddisfatto del risultato.

« 4° Nè, per la Giunta, il contenuto di questa protesta è reso più importante da quelle altre sporte

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

da diversi elettori di vari comuni del collegio, e non appartenenti alla sezione di Cicciano, che, due giorni dopo proclamato l'eletto, assumono che quasi 60 elettori avrebbero dovuto votare pel signor Borrelli a Cicciano, dove gli furono attribuiti soli cinque voti. Tali postume asserzioni, anche esse dirette a menomare la fede che la legge attribuisce intera al verbale dell'ufficio, non sembrano altronde attendibili o per verità sono poco serie, mentre non si comprende come elettori di altre sezioni, che votano separatamente, potessero sapere che a Cicciano quasi 60 dovevano essere i voti pel signor Borrelli. Ed in ogni caso è pensiero della Giunta che sia pericoloso ammettere o far plauso a dichiarazioni che del proprio voto si rendessero dopo avvenuta la proclamazione, perchè, allora, niuna elezione potrebbe tenersi garantita dall'astuzia di coloro che, vinti, dopo averla combattuta, potrebbero con tale facile mezzo ottenerne l'annullamento.

« Oltre a che, non ultima ragione della poca credibilità di tali dichiarazioni fu rinvenuta in questo, che mentre durante le operazioni elettorali un solo elettore, sempre lo stesso signor Siciliani, crede che in generale le schede sieno state lette erroneamente, altri, due giorni appresso, le riducono ad un 60 circa, cioè in modo molto indeterminato e vago, e finalmente altri le restringono a 26, dedotti i voti che già l'ufficio di Cicciano attribuisce al professore Barrelli!

« 5° Che sono da escludere le dedotte accuse di corruzione contro taluni elettori. Dapprima vennero enunciate in una protesta irricettibile, perchè mancante delle forme legali, e dopo tradotte in un'altra esibita solo quando, per essersi chiusa la discussione pubblica, non era dato alla difesa di poterle confutare.

« Ma, anche presele ad esame, la Giunta ha creduto di scorgere in questa tardività una cavillazione escogitata per conseguire quello che altrimenti sarebbe stato difficile, un giuoco di attacco, a dir breve, per lo quale si cerca di sostituire un mezzo ad un altro provato insufficiente, senza omettere che pure accettando tutto come dimostrato, i fatti di corruzione stati determinati si ridurrebbero a quattro soli, quanti non possono spostare i risultamenti della elezione.

« Ed altronde, la Giunta ha molto opportunamente ricordato che nella elezione del 1876, quando lo stesso candidato signor Ravelli combatteva contro l'onorevole Rega, di accuse di corruzione se ne produssero ben molte e di molto più specificate, eppure, al Comitato inquirente cui fu demandato lo incarico di liquidarne il vero, non fu dato di avere un solo elemento di prova od anche un indizio,

che non fosse da altre prove e con pari fermezza recisamente smentito. Il che dimostrò allora, ed oggi conferma come disgraziatamente in quel collegio sia impegnata una lotta così ardente e vivace, le gare partigiane vi abbiano così salde e profonde radici da non rispettar limiti, da non temere di varcare ogni confine, pur di vincere: e soltanto nelle sfrenate passioni sia da ricercare la ragione ultima di tutte le accuse, che spesso mentiscono l'apparenza della verità. E lo provi un altro fatto che si riscontra nel processo di questa elezione.

« Denuncia il signor Luigi Castoria, presidente dell'ufficio di Cimitile, che gli furono fatte violenze e minacce, e dette ingiurie nella sala elettorale di Cicciano, nell'atto che egli vi recava il verbale della sua sezione. Ebbene, è pure in atti una dichiarazione, resa da ben cinque testimoni, innanzi ai quali il signor Castoria aveva sconfessata ed esplicitamente smentita quella diceria!

« 6° Un'altra protesta del medesimo signor Siciliani, pervenuta pochi momenti prima che la elezione venisse dalla Giunta discussa in seduta pubblica, intende provare come il verbale di Cicciano asserisca il falso dichiarando che tutti gli elettori di quella sezione intervennero alla votazione, mentre il sindaco di Roccarainola, comune aggregato a quella sezione, attesta in un postumo certificato che nove dei suoi amministrati non intervennero, come pure mancarono altri tre di Cicciano, dei quali si vedono i nomi in calce della protesta. Veramente se gl'iscritti nella lista di Cicciano sono 299, e concorsero all'urna soli 290, ben potrebbe ritenersi che mancarono i 9 di Roccarainola, e solo rimarrebbe ingiustificata l'allegata presenza dei 3 di Cicciano, che la protesta afferma, sempre gratuitamente, di non essere intervenuti.

« Ma la Giunta ha messo anche questa protesta nel novero delle altre, dettate dal solo desiderio di vincere e non dal bisogno del trionfo della verità; ed ha fatto riflesso che il signor Sarappo, sindaco di Roccarainola, il quale controllò tutte le operazioni del seggio di Cicciano, che fu in grado di protestare *illico* contro qualunque omissione di forme, e di violazione di legge, non riuscì a sorprendere e constatare come doveva, e bene il poteva, il reato di che l'ufficio rendevasi colpevole, ma solo lo denuncia quando vede mancare ogni altro espediente al suo proposito, parecchi giorni dopo l'avvenuta proclamazione dell'eletto. Ed a Cicciano, tra 290 elettori non uno si trova che rilevi l'apposta sostituzione di persone, non uno che sentisse disdegno di somiglianti mistificazioni, non uno che non fosse partigiano, o che non volesse dividere la responsabilità dei brogli consumati dai fautori del

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

signor Ravelli, neppure i pochi avversari di lui, nemmeno il signor Siciliani e il De Luca, o il Vaiano! Eppure, a questi signori dettero ombra perfino i pastrani ond'erano in giorno straordinariamente rigido e piovoso coperti alcuni elettori e non venne meno il destro di fare altre proteste quando vollero e seppero!

« Così vagliate le surriferite proteste, e ritenute le altre irrilevanti, perchè o non deducono fatti vietati dalla legge, o tali pei quali la Camera in molteplici sue risoluzioni trovasi d'aver rifermata omai una contraria giurisprudenza; la Giunta a maggioranza conclude di proporre alla Camera la convalida della elezione avvenuta nel collegio di Cicciano il 20 del decorso aprile in persona dell'onorevole signor Gabriele Ravelli.

Morini, *ff. di presidente.*

Correale, *relatore.*

Indelli, *segretario.*

PRESIDENTE. L'onorevole Grossi ha facoltà di parlare contro le conclusioni della Giunta.

Prego di far silenzio.

GROSSI. Dirò francamente che, quantunque molto male impressionato di questa elezione sulla fede di persone del paese, che fin dai primi momenti dopo che fu seguita me ne tennero parola, pure io stava in forse se dovessi discorrerne in questa Camera.

Credetelo, signori, non è sentimento di modestia affettata: io credo che per elevare tale questione all'altezza che in questo momento io vagheggerei, cioè per astrarla quasi dal collegio di Cicciano, e considerarla invece come sintomo di una certa malattia, la quale si afferma, ma forse a torto, che esista e si propaghi; per giungere a questo, dico, si richiederebbe veramente altro ingegno, altra abitudine di discutere, altra consuetudine di eloquenza parlamentare che io non abbia.

Però prego di tener conto delle mie buone intenzioni, ed anche di quel poco di coraggio che mi è duopo nell'affrontare siffatta questione. Questo coraggio me l'ha ispirato l'eco che mi è giunta da diverse parti della mia regione, ove in questa elezione, bene o male, a torto od a ragione, è parso vedervi quasi trasportati cotali sistemi ed abitudini, che si collegano a certe condizioni d'infermità esistenti, dicesi, in una parte del corpo elettorale; onde alcuni elettori se ne sono preoccupati come di un contagio, contro il quale essi non fossero abbastanza premuniti.

Io ho già detto che questo può essere un errore, e forse è un errore; egli è bene per altro che l'idea sia riferita alla Camera perchè ciò fatto, dopo una ampia discussione in quest'Aula se l'elezione sarà

convalidata, nessuno oserà elevare dubbi sulla legittimità dei modi tenuti per conseguire questa elezione. Io ho sperato fino all'ultimo di potermi risparmiare l'odiosità alla quale forse si va incontro quando si combatte un'elezione; ho sperato fino all'ultimo di trovare nelle conclusioni della Giunta tali argomenti che avessero potuto convincermi del contrario. Però quando ebbi opportunità di vedere la relazione, era vicino ad un deputato di vecchia data, il quale mi disse: Si tratta di un'elezione contestata; vedo una lunga decisione della Giunta; ah! cattivo tempo; l'affare non è liscio.

Io invece da novizio, risposi: ritengo al contrario che vi troverò da apprendere, e che studiandola, esaminandola attentamente, rinverrò tali elementi da persuadermi in senso opposto a quel che ora ne penso sulla fede altrui e su di un sommario esame degli atti.

Ma con tutto il rispetto che io ho per l'intelligenza dei membri della Giunta, con tutta la buona intenzione di lasciarmi persuadere, io non ho potuto raggiungere questo risultato che mi avrebbe recato sommo piacere. E mentre rendo giusta onoranza al relatore, cui mi lega affettuosa stima ed amicizia, mentre ammiro lo studio, l'amore col quale egli ha cercato d'ispirare nell'animo altrui e far trionfare le convinzioni della maggioranza della Giunta, pure a lui, proprio all'amico io mi credo autorizzato di dire, che m'attendeva qualche cosa di più da un lato, forse qualche cosa di meno da un altro. Veramente io avrei desiderato che egli avesse risparmiato qualche sarcasmo ai reclamanti di Cicciano; avrei desiderato che egli, il quale se non è di quei luoghi, per lo meno ne conosce le abitudini di vita ed ha rapporti nella contrada, avesse dato a questa elezione un po' del colore del tempo e del luogo, mi si permetta la frase; e per tal modo forse le cognizioni che l'assemblea avrebbe potuto acquistare sarebbero state più complete.

Probabilmente egli mi risponderà: ma, carissimo amico, io l'ho detto, questo di Cicciano è un collegio pericolosissimo dove non si discerne la verità dalla menzogna, ed altre cose simili.

Anzi queste cose l'onorevole relatore le ha dette; ma trovo che le ha messe in evidenza, e se n'è giovato più particolarmente quando in servizio della sua tesi gli conveniva mettere in non buona luce i reclamanti. Oltre a ciò avrete pur notato che ha molto insistito per far constare che erano tre i reclamanti, e lo ha più volte ripetuto, quasi che una giusta causa, sol perchè ha pochi sostenitori, non sia più tale. Epperò avrei desiderato che a questo punto, quando ha parlato dei tre reclamanti, avesse fatto ben notare che essi erano tre Danieli nella

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

fossa dei leoni; erano tre soli i quali si trovavano nella sezione di questo collegio elettorale che si può dire la cittadella del proclamato; dove di 298 elettori, 290 si dice che sono andati all'elezione e 283 hanno votato per lui. Ora questi tre se erano soli a protestare in quella sezione, dopo si sono tratti dietro, onorevole relatore, non meno di altri 450 elettori che hanno sottoscritto le proteste, e ne sarebbero venute anche altre se si fosse andato a cercarle, fino a raggiungere i 530 voti che il signor dottore Borrelli ha riportati, e per cui il numero dei voti che egli ha ottenuti differisce di poco da quelli che ebbe il suo competitore. Non vi sono fra loro che 51 voto di differenza, dei quali faremo l'anatomia or ora.

Ed a questo punto non voglio tralasciare una occasione, perchè mi spiacerrebbe che in tale questione altri venisse ad insinuarvi uno spirito di partito per preoccupare la decisione. Onorevoli colleghi, i due competitori appartengono entrambi alla parte nostra (*Volto a sinistra*): l'uno o l'altro sarebbero venuti sui nostri banchi; quindi per questa parte bando agli equivoci!

Però se, come ho avuto l'onore di dire, il relatore si è ristretto ad esporvi solamente una parte delle sue impressioni, io mi permetterò di compiere il quadro. E prima di tutto: *à tout seigneur, tout honneur*: io vi presento il seggio elettorale di Cicciano. Non v'è nuovo; è vostra antica conoscenza.

Credo ricorderete che la Camera nel 1876 ebbe ad occuparsi della elezione di quel collegio e disapprovò l'operato del seggio di Cicciano dopo aver riconosciuto che erano stati alterati i risultamenti dei verbali delle sezioni, e per calcoli falsati proclamato l'onorevole Ravelli invece dell'onorevole Rega. Ricorderete che fece ben triste impressione il fatto appunto di questo seggio che con le sue non buone arti aveva reso possibile che altri senza diritto esercitasse per diversi mesi l'ufficio di deputato; e quantunque nulla di preciso pervenisse a constatare un comitato inquirente, pur nullameno fu con voce unanime di riprovazione stigmatizzato quel procedere.

Ebbene, onorevoli signori, tre di coloro che componevano allora il seggio elettorale ne fanno parte anche questa volta, e sono: il presidente, uno scrutatore ed il segretario che l'altra volta fu scrutatore anche lui. Quindi adagio a' ma' passi, egregio relatore. Scagliate pure i vostri sarcasmi contro i reclamanti di Cicciano se così vi piace, ma permettete a me che dia anche al seggio di Cicciano la parte sua.

Ora, a questo seggio, che voi ormai conoscete, ed agli atti suoi, come potete voi attribuire con la

Giunta piena fede fino all'iscrizione in falso, non invocando in favor suo l'opinione più estesa, più generalmente accettata della fede fino a prova contraria, ma invece, l'altra detta di sopra, più rigorosa, ed a mio giudizio meno liberale, perchè più restrittiva dei diritti delle minoranze? Ma che forse i verbali dei seggi sono atti autentici, e i componenti dei seggi stessi ufficiali pubblici, per i quali è caratteristica la circostanza del giuramento da prestare al Re, allo Statuto, alle leggi dello Stato?

Ma questa teoria è molto audace, certo tengo a ripeterlo, è illiberale, imperocchè tende a cambiare il seggio in un arbitro inappellabile, mentre esso in verità altro non è che un testimone autorizzante, una deputazione degli elettori designati a testimoniare così i fatti quali si svolgono, come le proteste e le opposizioni. E se è da tutti accettato che le dichiarazioni e le affermazioni dei seggi contenute nei verbali bastano a respingere ogni protesta, ogni reclamo tardivamente prodotto, dopo cioè che il verbale è stato sottoscritto, da tutti deve essere ammesso egualmente che quando le proteste sono consegnate nei verbali, esse hanno altra forza, altra efficacia, in altri termini, esse limitano la efficacia probante dei verbali nel senso che è ammissibile la prova per contraddirne la veridicità. Ed in questo senso si è sempre pronunziata la giurisprudenza parlamentare.

E quando pure, per ipotesi non concessa, fossero atti autentici, non è discutibile che ogniquale volta venissero eccepiti di frode, la prova sarebbe sempre ammissibile per diritto comune.

Ma, lo ripeto, per me non sono atti autentici, e le controdeduzioni che il seggio fa a proteste di elettori, oppugnando i fatti su cui si fondano, non costituiscono mica un giudizio inappellabile.

Tale questione è importantissima, e lo si vede subito facendone applicazione al caso nostro, imperocchè quando voi trovate un elettore, il quale vi dice: notate che il tavolo sta in un certo punto dove non ci si vede; gli elettori vanno tutti a votare coperti da mantelli; vi sono indubitatamente cento analfabeti, i quali debbono necessariamente fare lo scambio delle schede sostituendo un bollettino già scritto precedentemente a quello che loro dà il presidente, qui c'è una triplice o una quadruplica schiera di elettori che impedisce di controllare la operazione e tengono come bloccato il seggio; ora se una controdiagnosi del seggio, d'un seggio notoriamente partigiano, basta a torre ogni fede a quelle proteste, ma dove si va?

Che se poi tenete conto della giurisprudenza che si esplica interpretando tal fiata molto rigorosamente la questione della flagranza richiesta nei

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

reati di brogli, non potrete negare la base del reato, che spesso abbiano ragione coloro i quali dicono: « guadagnato il seggio, l'elezione è fatta. »

E le conseguenze di questo sistema, sapete voi quali sono? Per esporvele mi valgo della autorità del presidente del Consiglio, il quale nella relazione che precede il nuovo disegno di riforma della legge elettorale, a proposito della costituzione dei seggi, dice queste parole, che v'invito a meditare seriamente:

« Ciascuno di noi ha sentito di frodi, di complotti, di audacie, che hanno perfino creato vocaboli nuovi, ingegnosamente combinate per falsare la verità delle urne e per esercitare un'influenza indebita, una intimidazione, una corruzione. »

Ora se voi, quando avete delle proteste così gravi, così determinate, non vi decidete per lo meno a fare un'inchiesta, vi ripeto la domanda: dove andrete? Andrete al punto in cui se anche 200 citrulli diranno di sì, quattro indemoniati si proveranno invece a far trovare che hanno detto *no*.

Veniamo ora ad una delle questioni più importanti, alla questione degli analfabeti, alla questione dei non aventi diritti, i quali hanno votato.

È indubitato che nel collegio di Cicciano hanno preso parte alla votazione 90 o 100 individui assolutamente incapaci, ed hanno contribuito all'elezione di un candidato che è stato proclamato eletto con 51 voto di maggioranza, dalla quale senza alcun dubbio doveste fare una prima tara di 22, che sono quelli appunto che la Corte d'appello ha definitivamente depennati dalla lista. Ma non basta mica. Oltre questi 22 depennati per diverse ragioni, abbiamo 70 analfabeti riconosciuti. E dico riconosciuti, imperocchè, quantunque la Corte d'appello li abbia mandati innanzi al Pretore per un nuovo esperimento, già una prima prova essi l'avevano fornita per disposizione del prefetto, e questa aveva messa in chiaro la loro incapacità. La Corte d'appello non ne ha tenuto conto sol perchè ha detto non era stata unita agli atti.

Nè basta ancora. A questa circostanza aggiungete l'altra che 60 di questi elettori erano iscritti anche nelle liste dell'anno precedente; che furono depennati, che si acquetarono alla depennazione e lasciarono trascorrere tutti i termini utili per reclamare, e troverete sempre più confermata la prova del loro analfabetismo.

Io non intendo sollevare la questione se l'effetto sospensivo che la legge attribuisce al reclamo prodotto innanzi alla Corte d'appello debba valere per tutti i reclamanti, sia per coloro i quali già si trovano in possesso del diritto elettorale in forza delle liste dell'anno precedente, debitamente approvate

dopo essere passate per tutti i gradi della giurisdizione, e per cui si può dire che abbiano un pacifico possesso annale, un diritto quesito, sia per coloro i quali, iscritti nelle liste per la prima volta da un Consiglio comunale qualunque, sono poi depennati dal prefetto. È una grave questione questa, la quale decisa in favore dei secondi, in certi momenti potrebbe falsare la base stessa delle istituzioni parlamentari. Se non che io non la tratterò.

Trovo una giurisprudenza costante; trovo che bene o male è stato sempre deciso per una interpretazione lata, e benchè non la riconosca conveniente, pur tuttavia la subisco.

Esaminerò invece la questione sotto un altro punto di vista.

È indubitato che molti elettori i quali in un esperimento già fatto per ordine del prefetto non hanno saputo scrivere, hanno tuttavia votato.

Or bene, mentre in diverse sezioni del collegio di Cicciano, voi trovate dove un elettore che dica non aver gli occhiali, dove un altro che ha un dolore al braccio e che chiede farsi scrivere la scheda da un altro; e così via via vi accorgete di analfabeti che col pretesto d'un male fisico procurano larvare la loro incapacità a scrivere; invece nella sezione proprio di Cicciano dove abbiamo constatato esservi 70 analfabeti indubbiamente; maledetto a trovarne uno che si fa scrivere la scheda. In quel momento sono tutti dottori, quasi che uno spirito divino li abbia investiti, e mutati da quel che erano pochi istanti prima. Se a questo fatto si aggiunga quanto ho già rilevato, cioè che il seggio è quello stesso che altra volta sorprendeste non sincero e condannaste come partigiano; se si tenga conto del reclamo di quegli elettori che vi dicono: ma badate il tavolo è messo in modo che non ci si vede per facilitare lo scambio dei bollettini che ricevono dal presidente con altri precedentemente scritti; se queste circostanze si colleghino come si deve fare, per formarsi un concetto sintetico dell'elezione, vi accorgete che quei tali pastrani o mantelli non meritavano il sarcasmo di cui li ha gratificati l'onorevole relatore, che pur riferendo le parole del seggio il quale li spiega come conseguenza del tempo rigido e piovoso, ci aggiunge per conto proprio un aggettivo qualificativo *eminentemente*, quando invece il bollettino meteorologico della specola di Capodimonte alle ore 9 del mattino del 20 segnava 12 gradi all'aperto, il che fa supporre che in una chiesa, non ampia, dove stavano 300 persone, ci dovessero essere almeno 15 gradi di calore o 16 quanti ne abbiamo qui nell'Aula, e che a momenti fanno sudare.

Per ora passo oltre, ma seguendo sempre il mio

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

sistema di mostrare il nesso dei fatti fra loro, e giustificare con fatti d'altrove accertati la verità delle proteste, quantunque il seggio le contestasse, vi prego di ricordarvi di queste circostanze allorchè parleremo del bruciamento delle schede.

Io sorvolo sulle altre eccezioni e reclami; potrei rispondere qualche cosa alla Giunta sul reclamo che mette in dubbio come su 299 elettori si fossero presentati a votare 290, mentre un certificato del sindaco di Roccarainola vi dice che solamente dei suoi ne mancavano 9, con i quali il conto tornerebbe, se però non fossero indicati 3 altri nomi di individui, che non intervennero all'elezione; ma voglio lasciar da parte questo punto, che veramente costituirebbe un caso di falso, tanto più che io scorgo nella simpatica figura dell'onorevole presidente della Giunta delle elezioni, con un senso di sconforto, la convinzione dell'impossibilità di accertarne le prove; il che mi richiama al pensiero i precedenti del Comitato inquirente del 1876, quando le affermazioni degli uni erano contraddette dagli altri e nulla di certo fu possibile accertare. Sarà vero anche questo. E questo che dico va anche applicato alle proteste che trattano di corruzione. Se non che spero che l'onorevole relatore non mi negherà come in esse trovansi indicati atti di corruzione, precisi, determinati e per cui la Camera potrebbe esaminare se non fosse il caso, una volta che un Comitato inquirente non ha potuto appurare la verità, di provvedere con un'inchiesta giudiziaria, e lasciare che il magistrato, non stretto dal tempo, nè dalle esigenze parlamentari, prendesse cura della bisogna; ed andasse un po' più addestrato nelle indagini.

In ogni modo, abbandonando l'esame della convenienza o meno d'una inchiesta giudiziaria al senno dell'Assemblea, veniamo a quella che è la più importante quistione; al bruciamento delle schede.

Voi certamente ricorderete quello che ho già detto sui tre elettori i quali soli, non senza coraggio, si presero la molestissima cura di sorvegliare il seggio elettorale di Cicciano, e che appunto ci mettono in grado di sapere, a mezzo delle loro proteste, come le cose avvenissero in quella sezione, che, ripeto, è la cittadella del candidato proclamato eletto.

Dopo aver protestato pel tavolo dove gli elettori scrivevano, per i mantelli, per il sistema di blocco applicato all'altro tavolo dove si compiva lo scrutinio, senza mai poter avere una soddisfazione, si arriva al punto dello spoglio e se ne proclama il risultamento: 283 Ravelli, 4 Borrelli. Una nuova protesta immediatamente si presenta che dice: « Ma qui indubitabilmente ci è errore; ma qui avete letto male. Non è possibile che siano 4 i voti dati a Bor-

relli; siamo in parecchi che abbiamo votato per lui, e che diciamo di aver votato per lui. Contestiamo le schede; sequestratele; sia la Camera giudice di questi fatti. In altri termini non abbiamo fede nella lealtà del vostro procedere. » E volendo esser più miti nell'interpretare la protesta, possiamo pur ammettere che le schede si contestavano anche per la facilità d'aver potuto scambiare i nomi dei candidati l'uno con l'altro, perchè appunto molto somiglianti i nomi di Borrelli e Ravelli. » I componenti il seggio di Cicciano a questo punto saltano su e replicano: « Ma questa è una iniquità; voi mettete in dubbio la lealtà del nostro voto. Noi siamo chi siamo. Voi fate questo per insinuare dei sospetti contro la elezione. La nostra onorabilità è notoria. I vostri attacchi non giungono ad offuscarla, e simili. »

Dopo queste rimbombanti frasi che io in questo momento immagino come dovettero essere accompagnate da un tuono di voce stentoreo, da gesti dignitosi, ognuno di noi si attende che quei gentiluomini avessero detto: carte in tavola, rifacciamo i conti. Lei, signor Siciliani, che dice non aver potuto controllare il nostro operato si faccia avanti, legga. In ogni caso, poichè non possiamo ricominciare lo scrutinio, le schede saranno suggellate e messe a disposizione della Camera. Oibè! No, signori. Mentre le sonore parole si pronunziavano (*L'oratore fa colle labbra un movimento per esprimere le schede che bruciano*) (*ilarità*) le schede già mandavano fiamme al ciel.

Ora, onorevoli colleghi, uniamo a questa le altre circostanze del tavolo mal collocato, degli elettori col cappotto, delle molte schede di analfabeti che dovettero essere scritte prima, e si spiega subito tutto. Se le schede si fossero sequestrate, se ne sarebbero trovate 40, forse 50 di un solo carattere. Se le schede si fossero sequestrate, si sarebbero trovati molti più voti al Borrelli, che non fossero i 4 soli che il seggio aveva letti. E sapete perchè 4 nè più nè meno? Perchè 4 erano i reclamanti!

Invece di mettere noi in grado di controllare il fatto suo, il seggio di Cicciano che ricordava come la Camera fa i conti in modo diverso da quello che è in uso colà, preferisce il sistema molto più comodo di pretendere, cioè, che lo si creda sulla parola.

Eppure 36 elettori nei primi giorni successivi protestano, e con atto da loro sottoscritto e che si offrono di confermare con giuramento, ci accertano aver essi dato in quella sezione il voto per il Borrelli!

Ma qui dice il relatore: non bisogna prestar fede agli elettori quando protestano, altrimenti con abile manovra i vinti potrebbero tramutare la sconfitta

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

in vittoria e ci metteremmo in pericolo di annullare tutte le elezioni.

È vero; ma esaminate la singolarità di questa elezione, e come i fatti si sieno svolti; notate che questi 36 elettori di Roccarainola erano andati a votare a bandiera spiegata, col sindaco in testa, tanto che qualcuno dice fossero stati anche oggetto di una dimostrazione ostile in Cicciano, che si tenero sempre uniti, fatti questi che un'inchiesta potrebbe bene accertare, ed avrete solidi argomenti per dire che almeno questa volta non c'è pericolo che l'inconveniente accennato dal relatore possa essersi verificato.

Ora questo fatto unito ai precedenti non vi pare costituisca tale un cumulo di sospetti, di diffidenze contro l'operato del seggio di Cicciano, da autorizzarmi a dire: onorevoli colleghi, la mano sul cuore, vi sentite voi capaci di approvare questa elezione?

Però io debbo ancora una risposta alla Giunta delle elezioni nella parte che direi legale con cui essa giustifica come abbia fatto bene il seggio di Cicciano a non conservare le schede, solo perchè contestate in blocco, volendo così fissare in modo che a me pare erroneo, una nuova massima di giurisprudenza elettorale.

Notate bene, che secondo la tesi della Giunta, si potrebbero contestare pur tutte le schede, ma una per volta, non tutte unitamente. E la Giunta giustifica questa sua opinione adducendo come argomento che se diversamente si decidesse, sarebbe violata la segretezza del voto.

Ma, onorevoli colleghi, non nego che la segretezza del voto è un principio scritto nella legge, e che noi dobbiamo rispettarlo. Per altro riflettete che nella legge stessa questo principio non è ritenuto in un modo così assoluto da non ammettere spesso eccezioni, specialmente quando sotto pretesto del segreto del voto si verrebbe a violare l'altrui diritto; cioè il diritto che il voto sia letto bene e bene interpretato.

Sarei per dire che il diritto dell'elettore perchè il suo voto sia tenuto segreto in qualche caso è soggetto ad espropriazione per causa di pubblica utilità; ma d'altra parte come si può parlare del segreto del voto quale argomento per negare la contestazione di tutte le schede di una sezione, quando ammesso il diritto alla contestazione volta per volta per ogni singola scheda, si può giungere per altra via allo stesso risultato?

Eppoi, cosa è questo segreto che verrebbe rispettato solo quando fossero contestate tutte le schede, mentre più non lo sarebbe quando se ne sequestrassero alcune soltanto?

Ed in ultimo, esiste veramente questo segreto

postumo del voto, diverso da quel segreto che la legge impone all'elettore affinchè non si riveli, se si consideri che ogni scheda viene letta da cinque persone del seggio, e dietro di loro vi possono essere molti elettori che pur riconoscano la calligrafia dei votanti?

Tutti sanno poi che c'è qualche cosa la quale attenua di molto questo pericolo, che, cioè, il segreto del voto possa essere violato; ed è il fatto, che l'elettore può benissimo, alterando un poco il carattere, assicurarsi che altri non sappia come ha votato. E infatti a questo espediente molti ricorrono.

Di contro a questo principio della segretezza del voto invocata come argomento per negare la contestazione delle schede in blocco, poniamo per poco un altro principio, il diritto degli elettori che sia rispettata la sincerità dell'urna, il diritto delle minoranze a non essere soperchiate dal numero. Ora, se il seggio, emanazione della maggioranza degli elettori, delegato dalla stessa a presiedere come testimone autorizzante a certi uffici, a controllarle, a testificarne il modo come si svolgono, offre garanzia a quella maggioranza che lo ha nominato, può talvolta non offrirne alla minoranza, i cui diritti la legge tutela a sua volta con il diritto di protesta; il qual diritto si può dire iniziale, nel senso che è un mezzo come più tardi permettere il richiamo in appello.

Se così è, questo seggio elettorale, che ha il diritto di esaminare le schede, le legga pure, le interpreti come vuole, ed abbia ragione dai suoi amici; peraltro si rispetti anche il diritto della minoranza; il diritto di chiedere che le schede siano conservate.

Dopo ciò, potete voi conciliare, onorevoli colleghi, questo diritto assoluto della minoranza, la quale talvolta, se è minoranza in una sezione, può essere poi parte della maggioranza dell'intero collegio unendo i suoi voti a quelli delle altre, potete voi conciliarlo con il segreto del voto assolutamente ammesso, come lo vorrebbe la Giunta?

Certo è prevalente il diritto di coloro che vogliono che sia bene accertata la verità della elezione ed i risultati dello scrutinio, poichè mirano a raggiungere un fine molto più elevato, molto più nobile, e la cui violazione comprometterebbe tutto l'ordinamento dello Stato, cioè mirano che non sia falsata l'essenza delle istituzioni e che nessun dubbio possa elevarsi sulla legittimità dell'investitura degli eletti dal popolo.

D'altronde la teorica della Giunta perchè possa essere ritenuta per vera e perchè non debba ammettersi se non la contestazione fatta scheda per scheda, bisognerebbe che concorressero due possi-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

bilità nell'elettore per poter essere in grado di esercitare in questo modo limitato il suo diritto di contestazione, cioè una possibilità di diritto, una di fatto.

Possibilità di diritto, cioè facoltà di poter restare sempre fisso dietro al presidente e vedere scheda per scheda. Ma questo non è ammissibile, non solo per una costante giurisprudenza che lo nega assolutamente, ma non è consentito nè dal buon senso, nè dalla logica. Come avete voi il diritto di stare a sorvegliare, lo hanno tutti gli elettori, e quindi in tesi ogni elettore non ha altro diritto che restare dietro al seggio quella quota parte di tempo che gli spetta, in proporzione al numero degli elettori ed al tempo dello scrutinio.

Nel caso in esame, erano 300 elettori. Lo scrutinio durò 2 ore e mezza, quindi ogni elettore per diritto proprio non sarebbe potuto stare dietro al seggio che mezzo minuto, il tempo necessario a leggere una sola scheda. E se avesse voluto pretendere di restarvi ulteriormente, a buon diritto gli altri l'avrebbero impedito.

Come dunque voi vorrete pretendere che, questo elettore essendo nell'impossibilità di vedere, di controllare, avesse potuto contestare le schede volta per volta?

Ma c'è un'altra ragione. Al Siciliani mancò anche in fatto la possibilità di contestare le schede una per una, imperocchè egli vi ha detto che da principio trovò l'ufficio bloccato, che vi erano quattro schiere di elettori che non gli consentirono mai di avvicinarsi al seggio. E se il relatore qui volesse rispondermi, che bisogna credere al seggio, che queste cose nega e che anzi dice d'aver invitato il reclamante Siciliani a fare come gli altri, ed avvicinarsi, replico subito col verbale stesso alla mano, perchè vi leggo scritto: « Che l'assistenza al seggio è stata continua da parte degli elettori, e non mai le stesse persone erano vicine al seggio, ma costantemente si girava, ed alternativamente si rimaneva fermi senza la menoma insistenza a serbare un posto invece di un altro. »

Ora, tenete presente quello che ho detto in rapporto al tempo che è durato lo scrutinio; tenete come accertato per la dichiarazione stessa della Giunta che gli elettori girarono sempre, e voi avrete la prova più completa che il Siciliani, anche secondo l'ipotesi del seggio, non avrebbe avuto che qualche minuto di tempo per controllarne le operazioni, e per conseguenza non avrebbe potuto contestare che qualche scheda, e questo nella ipotesi ammessa che il seggio fosse stato così ingenuo da leggere male le schede nel momento proprio che passava l'unico avversario coraggioso.

In ultimo aggiungerò anche che la contestazione per cattiva lettura, per dolosa o erronea attribuzione di schede, non è possibile farla che in fine dello scrutinio ed in blocco. Di vero nel corso dello scrutinio ogni elettore sentendo pronunziare anche una volta sola il nome del proprio candidato, dice a se stesso: *quello è il mio voto*. E quell'unico voto, ognuno può ritenere che sia il suo, anche quando molti votarono per la stessa persona. Solo a scrutinio finito, e quando si annunzia il numero dei voti che i singoli candidati hanno riportato, i molti, che si ritrovano in pochi, cominciano a guardarsi in faccia, e lì uno prima, poi gli altri si svelano il nome della persona per la quale hanno votato, e si contano; trovano che l'ufficio ha sbagliato o mentito alla verità.

E detto questo riepilogo le mie osservazioni, ch'ho finito: una lista elettorale artificiosamente gonfiata, 90 elettori incapaci che hanno partecipato all'elezione non avendone diritto, e solo con un gravame prodotto negli atti della Corte di appello alla 25ª ora, e di essi 70 analfabeti; 22 dei quali già inappellabilmente riconosciuti per tali; i 70 analfabeti che si fanno figurare tutti come scriventi la propria scheda; un seggio di cui facevano parte alcuni di quelli che componevano l'altro seggio del 1876, il cui operato voi stigmatizzaste; seggio il quale, senza affermare nulla di preciso, nega sempre nei termini ciò che il protestante diceva, e non una volta offre garanzia che intendesse rispettare il voto della minoranza; in ultimo, un seggio composto di tali persone che lasciano sia messa in dubbio la loro lealtà come gentiluomini, l'onestà loro come cittadini, mentre avevano un mezzo facile di contraddire l'accusa se fosse stata falsa, e che permettono invece sia confermata bruciando le schede, unico mezzo per smentirla: ecco, o signori, l'inventario delle circostanze che accompagnarono l'elezione di Cicciano!

Dopo ciò, riflettete, o signori, non una, ma più volte, prima di approvare quest'elezione, se non volete che d'ora innanzi le elezioni sieno una giostra, nella quale scendano i meno buoni, perchè vi terranno campo franco gl'impresari di astuzie, di audacia, di sottigliezze; di guisa che riporti sempre la palma chi avrà saputo accaparrarsi i migliori giuocatori di prestigio. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non c'è nessuno iscritto.

CORREALE, *relatore*. Va bene, parlerò io.

La Camera consentirà che in una discussione, nella quale il facondo oratore che mi ha preceduto ha esaurito tutti gli argomenti che potevano ad-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

dursi per combattere le conclusioni della Giunta nell'elezione di Cicciano...

BILLIA. Chiedo di parlare.

CORREALE, relatore... in una discussione nella quale non so invero se la profondità delle ragioni prevalesse sugli artifici dell'eloquenza; io, messa da banda ogni retorica e misurate le deboli forze mie impari anche alla vivacità della lotta, io restringa il compito del relatore all'assunto facile e breve di ristabilire i fatti quali si desumono dal volume degli atti, e manifestare i motivi che determinarono la maggioranza della vostra Giunta alle conclusioni che avete testè udite.

Forse così mano mano mi riuscirà di confutare non solamente gli argomenti dell'oratore che mi ha preceduto, ma ancora quello che è contenuto nelle proteste, e quello che si è venuto ventilando, sia nella stampa ordinaria che in quell'altra, che dirò di occasione, quantunque a me sembri tale la evidenza delle nostre ragioni che, solo esponendole, dovrebbero bastare a trasfondere nell'animo di tutti voi, quel pieno convincimento che fu nell'animo della maggioranza dei miei onorevoli colleghi della Giunta delle elezioni.

Dichiarato vacante il collegio di Cicciano, per la nomina a senatore dell'onorevole Rega, venne ordinata la elezione di chi dovesse surrogarlo, ed ebbe luogo il 20 del decorso aprile. Due soli candidati scesero sul terreno e con pari ardore si disputarono la vittoria; il signor Gabriele Ravelli, che nel 1876 l'aveva disputata già al deputato ora uscito, l'onorevole Rega; ed il professore Davide Borrelli.

E qui potrei rilevare, con gran soddisfazione dell'animo mio, il numeroso concorso degli elettori, imperocchè, sopra 1295 iscritti, accorsero all'urna 1125 votanti, se mi fosse dato convincermi che ve li sospinse amore del fine, attaccamento alle istituzioni, interesse della pubblica cosa; ma invece io sono convinto che la grande affluenza degli elettori all'urna si debba alla vivacità dell'attrito, allo zelo delle parti belligeranti ed all'attività straordinaria spiegata da entrambe in questa come nella precedente aspra tenzone. Precisamente a questa animosissima pugna ed a questa non lodevole ambizione di vincere ad ogni costo, è dovuto il volume delle proteste, che noi riscontriamo nella elezione sottoposta al nostro esame.

E di tali proteste passo a ragionare.

Nella sezione principale di Cicciano, il dì della elezione, appena cominciate le operazioni elettorali, i signori Siciliani, De Luca, Sarappo e Vaiano, a mezzo di un usciere, fatto precedentemente venire dalla Corte d'appello di Napoli (e questo veramente potrebbe essere un argomento del premedi-

tato proposito), a mezzo, dunque, di un usciere, fu intimata la prima protesta ai componenti dell'ufficio. In essa è detto: che malamente l'ufficio aveva ammesso a votare 100 elettori, i quali (secondo i protestanti) erano stati radiati dalle liste elettorali, parte con decreto provvisorio, parte con decreto definitivo, dal prefetto della provincia di Caserta, e non avevano prodotto nè opposizione, nè appello nei termini legali. Questa protesta, come le seguenti, delle quali verrò parlando, furono poi ripetute da quasi tutti gli elettori che combattevano l'elezione del signor Ravelli. Ma soffermiamoci un momento a questo primo atto. È egli vero che i decreti prefettizi fossero passati in cosa giudicata, per non essere stati impugnati nel termine? Come, se veramente lo furono, dovevano essere impugnati? Quali le conseguenze della resistenza legale?

Esiste negli atti, o signori, un certificato della cancelleria della Corte d'appello di Napoli, rilasciato il 18 aprile 1879, col quale si attesta che la lista degli elettori politici del comune di Cicciano del 1878, in base alla quale si facevano le elezioni, era stata approvata dal prefetto il 14 gennaio 1879 (non molta sollecitudine per verità!).

Questa lista venne notificata alle parti il 6 febbraio 1879; ed il reclamo venne prodotto il 14 febbraio 1879 e notificato al prefetto nel giorno stesso. Ecco dunque la prima verità della protesta! Ma se dal giorno della intima del decreto prefettizio, 6 febbraio, a quello della intimazione dell'appello, 14 febbraio, non decorsero che appena otto giorni, come si asserisce che i termini non fossero rispettati? (*Interruzione dell'onorevole Mazzarella*)

PRESIDENTE. Non interrompa.

CORREALE, relatore. Non credo potesse muoversi dubbio sul valore e sugli effetti di quel modo d'impugnare il provvedimento, perchè nella legge è testualmente detto, che i decreti del prefetto s'impugnano con ricorso alla Corte di appello, e che l'effetto di tali ricorsi è appunto di sospendere la misura ordinata da quel funzionario. Ma taluno potrebbe osservare, come nella Giunta fu osservato, che l'appello prodotto contro il decreto se non susseguì immediatamente dal deposito nella cancelleria, se non susseguì immediatamente dalla citazione a comparire, non ebbe produrre gli effetti assegnati dall'articolo 58 della legge. Io, per verità, non potrei accettare simile teoria, che non trova riscontro nella legge. Rammento che la legge elettorale è una legge d'eccezione, la quale non può estendersi ai casi comuni, del pari che non può essere interpretata con le norme del diritto comune, e ricordo a me pure che anche le leggi del procedimento ordinario hanno espressamente manife-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

stato il precetto, quando hanno voluto che un atto fosse immediatamente susseguito dal deposito o dalla citazione a comparire.

Ma in fin dei conti, la presente eccezione a me sembra assorbita dalla decisione della Corte di appello che la respinse appena le venne proposta. O vorrebbe la Camera elevarsi a magistrato di cassazione, invadendo competenze ed attribuzioni che non son sue, e riesaminare le ragioni che per la inammissibilità dello appello furono proposte dalle parti in giudizio?

Lasciamo da banda le discussioni teoriche dove la legge è chiara, perchè altrimenti convertirlo il Parlamento in una formale Accademia per discutervi questioni teoriche anche quando non ve n'è bisogno, per la esplicita chiarezza della legge. Ricordiamo ch'essa dice anche a coloro, ai quali potrebbe non tornar comodo, che basti a sospendere gli effetti del decreto prefettizio la intima dell'atto di appello fattane al prefetto, e dessa faculta gli uffici elettorali ad ammettere al voto quanti ne esibissero la prova in un certificato legale.

Ma, inoltre, si dice: il vostro appello è inammissibile perchè prodotto contro il decreto definitivo del prefetto, quando vi eravate già acchetati al decreto provvisorio. Me ne dispiace, ma neppur questa teorica io potrei accettare, imperocchè se la legge dà il diritto ai radiati col decreto provvisorio di reclamare al prefetto in via amministrativa, non ne impone già l'obbligo; si badi, che codesto è un diritto, al quale si può da ogauno rinunciare, non un dovere dal quale non si possa prescindere. Ed egli basta por mente alla parola della legge, che in questo caso è semplicemente *potestativa*.

Il che poi trova la sua ragione nella speranza che alimenta i colpiti dal provvedimento, che, cioè, potesse essere semplicemente fondato sopra un errore di fatto; e che poi *sponte*, di ufficio, il prefetto stesso, fattone accorto dai lumi del Consiglio di prefettura, potesse rivocare il precedente giudizio.

Quando poi vedono dileguarsi fin quest'ultima speranza, allora è che si appigliano all'ultimo mezzo accordato dalla legge. Il che è tanto vero, che formò materia delle considerazioni della Corte, la quale, esaminato l'atto, lo trovò tanto da ammettere, che lo ammise, scartando tutte le fatte eccezioni con la decisione, che allo stato noi dobbiamo tenere *pro veritate*.

Non si arrestano però gli onorevoli nostri oppositori, e sostengono la seguente tesi: non potevano ammettersi al voto quegli elettori i quali furono iscritti la prima volta nelle liste; quegli elettori che, a loro modo di vedere, non erano nel possesso del diritto elettorale perchè non erano iscritti nelle li-

ste precedenti. Ma io non trovo che la legge abbia fatta questa eccezione: a che allora si applicherebbero gli articoli 58 ed 80 della legge stessa? Io leggo in questi articoli che hanno diritto al voto coloro che si presentano muniti del certificato della Corte di appello: ma se fosse come vogliono i nostri onorevoli contraddittori, dovremmo trovar nella legge ingiunto l'obbligo di esibire non soltanto il certificato d'aver prodotto lo appello, ma anche l'altro di trovarsi iscritti nelle liste precedenti.

E quando la ridetta decisione della Corte per 69 dei 100 reclamanti ed imputati di analfabetismo, ha sospeso qualunque provvedimento fino alla decisione definitiva, che altro ha voluto se non che quei 69 individui fossero mantenuti nel loro possesso, nel possesso del loro diritto elettorale, fino a quando da una nuova decisione in merito non ne venissero spogliati? Che significa codesto, se non che se domani avesse a ripetersi la elezione e non fosse ancora intervenuto il provvedimento definitivo, o fosse impugnato con ricorso per cassazione che sarebbe parimente sospensivo, quei 69 conservati in lista, avrebbero ancora il diritto di votare una seconda volta? Oh, signori! Sapete voi che cosa avverrebbe se deliberaste di annullare la elezione in omaggio alle teorie dei nostri avversari, che cioè non potevano votare gli iscritti per la prima volta nelle liste, sebbene reclamanti? Avverrebbe, che contro la vostra decisione, quei medesimi iscritti, forti della legge, la quale fin che è legge, sta al disopra anche delle vostre deliberazioni: forti del pronunziato del magistrato, che gliene riconosce il diritto, accedrebbero nuovamente all'urna!

Ma che così vada intesa la legge, l'ha pur detto la Camera nella elezione dell'onorevole Bresciamorra, il 1874, ad Avellino, approvando il ragionamento e le conclusioni dell'onorevole Mari relatore della Giunta.

Si ritenne allora che nella pendenza del giudizio di appello, l'appellante dovesse venire mantenuto nel possesso di questo prezioso diritto, riconosciuto in lui dall'*autorità municipale*.

Chi dunque, pel primo, riconosce e conferisce nell'elettore il suo diritto? Indubitatamente l'autorità municipale.

Ma si vada avanti, e permettetemi di leggervi testualmente le parole dell'onorevole Mari, il quale ebbe a commentare un precedente della Camera stessa. (*Legge*)

« La Camera stabilì in un solo caso che l'articolo 58 non si possa applicare quando si sono appellati alla Corte alcuni individui che neppure il municipio aveva iscritto nella lista elettorale. La massima vostra, in sostanza, è ragionata così: Se

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

un elettore non era stato iscritto nelle liste elettorali dall'autorità municipale, se neppure il prefetto ve lo ha voluto ammettere, appelli pure se gli torna a grado, ma non può invocare l'articolo 58, non può pretendere che nella pendenza dell'appello egli abbia diritto di votare. E fu detto bene, perchè in codesto caso mancava affatto negli appellanti il possesso del diritto di elettorato. L'appello non poteva per niente mantenerli nell'esercizio di un diritto che nessuna di quelle autorità indicate dalla legge elettorale aveva voluto in essi riconoscere. Nè l'autorità municipale, nè il prefetto avevano voluto riconoscere in costoro la qualità di elettori politici. »

E dopo udite le considerazioni della Camera, si ricordi la specie di quella elezione contestata. Trattavasi di elettori per la prima volta iscritti, e non dall'autorità municipale, ma dal prefetto. Furono radiati dalla Corte d'appello: ricorsero in Cassazione e si presentarono all'urna muniti del certificato di quest'ultimo magistrato: l'ufficio elettorale li respinse; la Camera censurò l'operato arbitrario dell'ufficio, ed annullò la elezione, perchè non si aveva il diritto di respingere elettori che ancora mantenevansi nel loro possesso, quantunque la prima volta iscritti nelle liste.

Ma è egli uguale il caso che esaminiamo? A me non pare, imperocchè qui si parla di elettori iscritti nelle liste da un'autorità che ben ne aveva il diritto, quella municipale. Contro il municipio sorge la contestazione del prefetto; si ricorre alla Corte d'appello; questi elettori si presentano alle urne muniti del certificato voluto dall'articolo 58; è dunque inutile diffonderci più oltre a vedere se potessero ammettersi al voto gli iscritti per la prima volta, dopo aver visto che la legge e la giurisprudenza ci confortano nella nostra opinione.

Ma, si dice, è possibile che la Corte d'appello nel provvedimento definitivo dichiarò analfabeti e cancellò definitivamente la massima parte o tutti cotesti 100 elettori. Noi ci troveremmo di aver convalidata una elezione essenzialmente nulla; diasi dunque almeno il passo ad una modesta sospensiva in questo senso.

Adagio, o signori, io non credo che la risoluzione della Corte d'appello, quando pur fosse quella desiderata dai nostri onorevoli avversari, potesse avere un effetto retroattivo sui fatti compiuti, sotto la garanzia della legge, ma governerebbe la bisogna per l'avvenire.

Noi dovremmo rispettare il fatto compiuto, nel modo istesso che i romani rispettarono ed eseguirono le sentenze del pretore *Barbarius Philippus*.

Le correzioni alle liste, (disse una giurisprudenza del Consiglio di Stato, antica fin dal 1860), ordinate

giudiziarmente non rendono nulle le elezioni già seguite in base alle liste medesime. Le correzioni ordinate posteriormente, non avendo effetto retroattivo, non possono influire sulle elezioni medesime. La sospensiva dunque, e noi la respingiamo per questo, non avrebbe scopo, perchè, anche cancellati definitivamente dalla lista i nuovi iscritti che già votarono, non si potrebbe annullare la votazione. Or che varrebbe allora cotesto diritto, se potesse risolversi nel nulla? Chi si piglierebbe l'incomodo di andare a votare, se potesse pensare che il suo voto potrebbe annullarsi il dì seguente? Quale, ripeto, sarebbe il significato, ed a che gioverebbe la facoltà consentita dall'articolo 58?

(Dopo una interruzione dell'onorevole Fusco.)
(Io ragiono sulle asserzioni degli avversari, perchè ho cominciato dal dire che la prova se quegli elettori sappiano leggere o no non esiste negli atti; è una presunzione messa come base del ragionamento dai miei avversari, ed è su questo terreno che io li seguo).

Se non che parendomi di avere confutato tutti gli argomenti addotti dai nostri avversari in sostegno della prima protesta, e la protesta medesima, verrò dicendo delle altre, intorno alle quali però annunzio alla Camera che sarò brevissimo, perchè hanno anche minore importanza, sebbene il mio amico Grossi avesse voluto gonfiarle con la sua splendida parola.

Con un'altra protesta adunque il signor Siciliani, adducendo contro l'assicurazione dei verbali di non aver potuto sorvegliare l'operato dell'ufficio per la calca di coloro che l'attorniarono, ritiene che le schede siano state erroneamente lette, e domanda che siano tutte conservate ed allegate al verbale. Qui, o signori, è necessario che io vi dica come la Giunta ha creduto di riaffermare la massima che ha trovato costantemente seguita sia dai corpi giudiziari, sia dal Consiglio di Stato, sia dalla Camera, in quanto alla fede che meritano i verbali. L'onorevole Grossi mi ha fatto l'onore di dire che io aveva fatta confusione tra gli atti autentici e i verbali degli uffici elettorali.

Scusi, onorevole Grossi, abbia la compiacenza di riscontrare quello che ha detto la Camera con le seguenti sue risoluzioni: 11 maggio 1848, 7 febbraio 1849, 4 agosto 1849, 11 maggio 1854, e poi vada a riscontrare le elezioni, del 1870, di Asola, di Verolanova, di Savona, di Borgo San Dalmazzo, di Monteleone, di Cuorgnè, di Tropea, di Patti, fino al 1872; e, tra le altre, riscontri la massima stabilita dalla Camera in questi precisi termini: « La dichiarazione emessa nel verbale dell'ufficio che la tavola era facilmente da esso sorvegliata, rende in-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

significante una protesta contraria. » Elezione dell'onorevole Cordova a Giarre, 1870. Legga ancora: « le proteste che le schede non sieno state scritte nella sala (è il caso di cui si tratta nella nostra specie) allora potrebbero avere valore, quando di questa circostanza risultasse nel verbale. » (Elezione Ghezzi a Montevarchi, ed elezione di Afragola nel 1870.) E se vuole un saggio di quello che pensa il Consiglio di Stato, legga il parere del 26 marzo 1879, e si persuaderà che non io feci confusione, ma la giurisprudenza è costante nel dichiarare, conforme allo spirito della legge, che i processi verbali degli uffici elettorali essendo redatti da pubblici ufficiali, quali si devono ritenere i membri degli uffici, hanno la fede degli atti pubblici, e quindi non possono essere invalidati che da un processo per falso.

Così essendo, o signori, poichè nel verbale di Ciciano è smentita ogni protesta relativa alla situazione del tavolo, alla impossibilità della sorveglianza, alla scritturazione delle schede, che cosa rimane? Rimane ad esaminare se veramente l'ufficio elettorale non abbia proceduto arbitrariamente, ed illegalmente, bruciando le schede, quando il signor Siciliani le ha volute contestare.

Quali sono a questo proposito le disposizioni della legge?

Che sia in ogni caso garantito il diritto dell'elettore, della inviolabilità del segreto. E come si potrebbe rispettare il segreto voluto dalla legge per l'elettore, se si desse facoltà ad ognuno cui talenta di chiedere, in ultimo, che siano sequestrate le schede, senza specificare un motivo, e senza darne una ragione particolare? Non dimentichiamo, o signori, il momento ed il modo come fu prodotta la protesta dal signor Siciliani. Quando era espletata la lettura di 290 schede, quando era compiuto lo scrutinio, dirò, il giudizio dell'ufficio e degli elettori stessi su queste schede, allora il signor Siciliani, il quale aveva assistito sempre alle operazioni, il quale aveva protestato fin se si muovesse una sedia, fin quando si incontrava in un elettore coperto da un pastrano! Potrebbe anche darsi che solamente allora il signor Siciliani avesse vedute sfumate le sue speranze, ed allora protestasse in quel modo per infirmare l'elezione. Se non che non credo qui ripetere le cose dette nella relazione, e solo aggiungerò che la risoluzione della Giunta anche in questo caso è confortata dalla giurisprudenza stabilita dalla Camera nelle elezioni contestate di Afragola e di Sorrento il 1870. La massima stabilita è la seguente: « Non viola il diritto di alcun elettore quell'ufficio che non tenga conto di un'accusa posteriore e generica contro tutte le schede, senza alcuna precedente

osservazione sopra l'uno o l'altra delle schede medesime. »

Dunque, onorevole Grossi, quando la Giunta riscontra la sua opinione corrispondere al fine della legge, quando la riscontra confermata ed avvalorata dall'opinione della Camera espressa in parecchie occasioni, la maggioranza della Giunta si permetta di non essere del vostro parere. Che se nell'animo di alcuno rimanesse ancora dubbio su questa questione, io mi permetterei di ricordare quello che è avvenuto appena due mesi or sono discutendosi alla Camera l'elezione contestata del collegio di Aragona, dove fu eletto l'onorevole duca di Reitano; allora la Camera, è vero, ha annullato l'elezione, perchè in una sezione si erano abbruciate, contro una protesta, delle schede, ma furono diversi, onorevoli colleghi, i criteri che guidarono la Camera in quella decisione.

Bisogna ricordare che nel collegio di Aragona si era verificato questo; nella sezione mi pare di Recalmuto, vi furono delle proteste perchè le schede erano scritte tutte dalla stessa mano, con inchiostro diverso da quello che si adoperava dall'ufficio, nella sala, e con taluni segni di ricognizione; diffatti, le schede contestate si verificarono come annunziavasi nella protesta e vennero fedelmente conservate ed allegate al verbale. Invece in un'altra sezione si produce la stessa protesta, l'ufficio non ne tiene conto ed ordina l'abbruciamento delle schede.

Allora la Giunta si è detto, e la Camera ha ritenuto, che la prova dei fatti fornita dalla sezione di Recalmuto, induceva nell'animo la convinzione che l'istesso broglio si fosse verificato nella sezione dove le schede si erano volute abbruciare. Ma non basta, o signori; nella sezione dove le schede si vollero arbitrariamente abbruciare, quand'è che fu fatta la protesta? Alla terza o quarta scheda di cui si dava lettura, alla prima scheda che si presentava viziata; e non si discusse allora, perchè l'ufficio disse al reclamante: terremo conto della vostra protesta dopo lo squittinio. Dunque, se in questa sezione la protesta fu discussa in ultimo, e non volta per volta che venne fatta, si deve ad un accordo interceduto tra il protestante e l'ufficio; e se, nonostante la protesta, furono abbruciate le schede, bene la Giunta e la Camera annullarono l'elezione. Ritennero la Giunta e la Camera che le schede si erano contestate una per una, una per volta specificando i motivi, e perciò disse: la protesta fu fatta nei modi legali; l'ufficio ha commesso un abuso abbruciando le schede; si annulla l'elezione.

Signori, io vi domando se questi estremi si verificano nella protesta del signor Siciliani!

Ed ora dovrei occuparmi delle proteste che si ri-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

feriscono a brogli e corruzioni, imperocchè non credo che la Camera ritenga cosa seria l'occuparsi delle dichiarazioni di coloro che dopo la proclamazione dell'eletto, parecchi giorni dopo, dissero di avere votato per un altro candidato. Legalizzando queste assurde affermazioni, nessuna elezione potrebbe più essere al coperto dalle proteste di chi non sia rimasto contentato.

Non mi occupo quindi di questa protesta, la quale potrebbe avere anche una smentita, o essere contraddetta dal fatto. Parlerò dei voluti brogli e della pretesa corruzione. Ma, accuse di corruzione, diceva l'onorevole Grossi, voi ne avete avute nel 1876, ed avete verificato che qualche cosa poteva imputarsi anche all'ufficio elettorale di Cicciano, ed è il medesimo ufficio elettorale, che oggi ho il bene di presentarvi.

GROSSI. No, non corruzioni.

CORREALE, *relatore*. Brogli.

GROSSI. Neanche brogli.

CORREALE, *relatore*. Qualche cosa di simile. Comincio dal rettificare un fatto.

Il comitato inquirente che è andato nel collegio di Cicciano nel 1876, e vi è stato ben 5 giorni, esaminando oltre 90 testimoni, sapete che cosa ha liquidato su due volumi di proteste? Nulla di nulla; e sa la Camera per che cosa fu convalidata l'elezione dell'onorevole Rega, e proclamato deputato in opposizione al Ravelli, il quale pure avea riportato 440 voti? Perchè rifacendo meglio i conti, si verificò che all'onorevole Rega spettasse qualche voto di più!

Ma per brogli e corruzioni non fu certamente potuta invalidare la elezione, e tanto meno per le cose addebitate all'ufficio di Cicciano!

Ora se dalle moltissime proteste di corruzione, specificate, determinate, non risultò nulla nel 1876, che diremo di quella sola che ora riscontriamo in atti e che è più limitata ed anche più vaga?

La Camera sia sicura che non ricaverrebbe da una inchiesta, per questa accusa, che quel medesimo risultato del 1876, che 10 testimoni la confermerebbero, mentre la verrebbe dimostrata insussistente da altrettanti.

MAZZARELLA. Meno male che non siamo tutti stati eletti a Cicciano. (*ilarità prolungata*)

PRESIDENTE. Non interrompa.

CORREALE, *relatore*. Dopo ciò, ben poco o signori mi resta ancora a dire, a nome della Giunta per la quale riferisco.

Si è presentata un'altra protesta la mattina in cui la Giunta dovette occuparsi in seduta pubblica, di questa elezione contestata. In tale protesta si dice: signori, la lista di Cicciano porta 299 iscritti;

l'ufficio attesta che hanno votato 290 individui; ma un certificato del sindaco di Roccarainola assicura che 9 dei suoi amministrati facienti parte di quella sezione sono rimasti placidamente nel comune e non sono andati a votare; ed oltre a questi, non sono intervenuti altri 3 cittadini di Cicciano; dunque dove sono i 290 votanti?

A questo punto io mi sono detto: fin che mancavano i 9 elettori di Roccarainola, non vi era da osservare nulla, perchè questo fatto consuona perfettamente col verbale, giacchè dai 299 iscritti, tolti i 9 di Roccarainola, rimarrebbero precisamente i 290 che l'ufficio ha detto che sono andati a votare, sebbene si potrebbe fare anche un'altra osservazione che ha un certo peso. Chi rilascia il certificato, che è il signor Sarappo, sindaco di Roccarainola, è quel medesimo che in unione al signor Siciliani protesta nell'ufficio di Cicciano, quegli che è stato presente a tutte le operazioni, dal principio alla fine; che protesta che il tavolo stava mal situato, che gli elettori erano avvolti nei mantelli; ma è possibile che questo signore non si avveda della fraude, che si portavano presenti tutti gli elettori del suo comune, mentre ne erano rimasti parecchi a casa loro? Questo potrebbe dimostrare la fede che noi dobbiamo attribuire a quel certificato, ma pure andiamo avanti.

Dove troveremo noi i tre di Cicciano, che nella protesta del signor Siciliani si asseriscono non essere intervenuti, mentre l'ufficio li porta presenti? Li troveremo, o signori, nelle manifeste contraddizioni, nelle quali si involgono i protestanti medesimi.

Certo signor Vincenzo De Luca di Francesco proprietario, nella protesta del 1° maggio dice: Voi mi avete portato presente, ma io non sono venuto a votare a Cicciano. Dimentica forse quell'eccellente signor De Luca che il 22 aprile ha firmata un'altra protesta nella quale ha detto: Io ho votato con tanti altri elettori pel signor Borrelli! Ma dunque il signor De Luca il 22 aprile ha votato per Borrelli, il primo maggio non è andato a votare!

Oh, questo fia sugger che ogni uomo sganni, e vi persuada, signori, della verità delle proteste! (*Bene! Bravo!*)

Ed ora, onorevoli colleghi, ringraziandovi della vostra benevola attenzione, conchiudo il mio dire. Se veramente le elezioni debbono essere giudicate alla stregua soltanto della più imparziale giustizia, io lo vedrò dal voto che sarete per emettere sull'elezione di Cicciano. (*Molto bene! — Bravo!*)

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

RIGHI. Domando di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. L'onorevole Comin ha facoltà di parlare contro la chiusura.

COMIN. Cedo la mia volta all'onorevole Righi e mi limito a presentare una mozione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

RIGHI. La Camera sa che io non ho l'abitudine di abusare della sua benevolenza; ma nel caso concreto mi permetterà di farle speciale preghiera di concedermi facoltà di dire pochissime parole... (*Rumori*) perchè mi sia dato richiamare la sua attenzione sopra un fatto...

Voci a sinistra. Parli! parli!

RIGHI... che merita tutta la sua considerazione.

PRESIDENTE. Un momento, onorevole Righi, prima di lei però è iscritto l'onorevole Billia. Per conseguenza io chiedo prima di tutto all'onorevole Billia se parla nello stesso senso dell'onorevole Correale, o in senso diverso.

BILLIA. No, in senso diverso.

PRESIDENTE. Allora io devo dare prima a lui facoltà di parlare, se la Camera intende, come pare, di voler continuare la discussione. (*No! no! — Rumori*) Prima hanno detto: parli! parli! In ogni modo, la chiusura essendo appoggiata, coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvata.)

L'onorevole Billia ha facoltà di parlare.

BILLIA. L'onorevole Grossi ha incominciato col dire che dalla sua contrada un'eco vivace si è sollevata a proposito dell'elezione di Cicciano, ed è giunta fino a lui. L'onorevole relatore ha egli pure ricordato il numero grande degli elettori accorsi alle urne, l'aspra tenzone, la lotta vivacissima che si è combattuta in quel collegio. Ora permettete a me, che in questa lotta ardente non ho avuto la minima parte; permettete a me che per ragione di nascita e per ragione di domicilio appartengo ad una provincia così lontana da quella di Terra di Lavoro; a me che dei due competitori ho nessuna conoscenza, e non ho quindi motivo alcuno di preferire l'uno piuttosto che l'altro; permettete a me, onorevoli colleghi, di sottoporvi alcune modeste considerazioni.

Già l'onorevole Grossi con considerazioni d'ordine morale è venuto consigliando di non convalidare la presente elezione, ed ha aggiunto un motivo di nullità dedotto dall'abbruciamento delle schede non ostante una valida contestazione in contrario, abbruciamento di schede che rese impossibile il sovrano controllo della Camera.

Io non ripeterò gli argomenti degli altri: invece sceglierò un terreno puramente legale. Ma per ap-

prezzare le conseguenze ed i giudizi che a mio modo di vedere devono dirigere la Camera sull'odierna contestazione, sta bene anzitutto che siano ristabiliti i fatti.

E la variazione dei fatti io la verrò scrupolosamente desumendo dai documenti ufficiali che sono inseriti negli atti dell'elezione, e prego l'onorevole relatore o chiunque altro della Giunta di correggermi, caso mai in questa narrazione io non ricordassi esattamente tutte le circostanze.

Nel comune di Cicciano, alla revisione delle liste del 1877 (che non sono le liste in base alle quali si procedette poi all'elezione), il prefetto, con un decreto provvisorio del 1877 e poi con un decreto definitivo, aveva esclusi sessantun individui, perchè analfabeti, dichiarati tali dopo un esperimento amministrativo subito. Contro il decreto provvisorio e contro il decreto definitivo codesti sessantun analfabeti non mossero reclamo: essi riconobbero la giustizia, riconobbero la convenienza del provvedimento che era stato preso a loro riguardo, e le liste divennero irrevocabili.

Quando si viene alla revisione delle liste per l'anno 1878 che cosa succede? Succede che la Giunta municipale dapprima, ed il Consiglio comunale di poi, includono di nuovo nelle liste quei sessantun analfabeti che nell'anno precedente erano stati, previo esperimento, esclusi, e con la loro acquiescenza ritenuti indegni. E la Giunta municipale ed il Consiglio comunale, non contenti d'includere nelle liste codesti sessantun analfabeti, vi aggiunsero, *ex novo*, altri elettori di eguale portata. Il prefetto, a cui furono mandate codeste liste nel novembre del 1878, con decreto provvisorio eliminò per la seconda volta tutti i sessantun elettori analfabeti già esclusi per l'anno 1877, e poi di nuovo inclusi per opera del Consiglio comunale; eliminò eziandio diciannove dei nuovi aggiunti; e di più eliminò ventiquattro cittadini che erano stati effettivamente elettori nelle liste definitive del 1877. In complesso, il prefetto, col suo decreto provvisorio, escluse centotré persone. A coloro che erano cancellati nel 5 e nel 6 dicembre del 1878 fu notificato il provvedimento.

Nessuno reclamò, meno ventiquattro; e reclamarono precisamente quei ventiquattro che già avevano formato parte delle liste elettorali del 1877; ma non reclamarono nè i sessantun elettori analfabeti, nè i diciannove elettori aggiunti.

In seguito di questi reclami, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, come è stabilito dalla legge, emise la sua decisione. Esso tenne ferma l'esclusione di quei 61, tenne ferma l'esclusione dei 19, tenne ferma l'esclusione di 22 fra i 24 che precedentemente avevano figurato nelle liste. Così in

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

complesso, anzichè 104, furono 102 coloro per quali venne mantenuta l'esclusione dal decreto definitivo. La differenza fra il decreto provvisorio ed il decreto definitivo adunque non fu che di due individui. In altri termini i reclami interposti non furono accolti che per due persone soltanto.

Questo decreto definitivo di data 14 gennaio 1879 è stato notificato agli esclusi il 6 febbraio susseguente. Otto giorni dopo l'avvocato Parente, munito di procura per parte di 19 soltanto fra i centodue esclusi, interpose ricorso d'appello, nel quale esponeva le ragioni non solo dei 19 di lui mandanti, ma anche quelle di altri 91 esclusi, che non gli avevano rilasciato procura alcuna. Per tal modo domandavasi che 100 cittadini fossero inclusi nelle liste elettorali politiche del comune di Cicciiano. Il ricorso è stato notificato, non col termine di giorni dieci, come prescrive la legge, ma in anticipazione, è stato notificato cioè nel termine di otto giorni. Questa notificazione però non ebbe seguito. Nella provincia mia, per esempio, ed in molte altre provincie del regno, so bene che quando si suscita una questione elettorale innanzi alla Corte d'appello, la notificazione del ricorso è accompagnata dalla citazione di comparire avanti alla Corte stessa in una delle udienze la più prossima possibile.

Ma in questo caso dal 14 febbraio si tenne il silenzio, non si fece alcuna pratica; soltanto il 18 aprile, cioè l'antivigilia dell'elezione nel collegio medesimo, i reclamanti producono alla cancelleria il loro ricorso insieme ai documenti di cui crederono opportuno di corredarlo; chiedono che sia fissata un'udienza, udienza che veniva fissata per il 25 aprile, e si fanno rilasciare un certificato dal cancelliere della Corte d'appello per attestare che effettivamente questi 100 cittadini avevano reclamato, per potere all'ombra di quel certificato presentarsi alle urne e essere ammessi a votare.

Questi sono i fatti; quali sono le conseguenze?

La prima conseguenza è questa: tutti i 100 elettori reclamanti (meno i 22 che erano già stati iscritti nelle liste precedenti), non erano veri elettori nel senso che fossero già nel possesso del diritto all'elettorato; dappoichè, mi permetta l'onorevole relatore d'osservare, il possesso non è attribuito per effetto di una deliberazione della Giunta o di una deliberazione del Consiglio comunale, ma tale possesso del diritto elettorale è attribuito quando alla deliberazione dell'autorità municipale si aggiunge la sanzione governativa, la quale sanzione si esplica col decreto, sia provvisorio, sia definitivo, del prefetto.

LAZZARO. C'è l'appello.

BILLIA. L'interposto appello, per questa prima os-

servazione adunque non doveva avere un effetto sospensivo a favore di coloro che l'avevano avanzato, inquantochè la legge, come osserva bene l'onorevole Nicotera, attribuisce un effetto sospensivo per coloro che si trovano già nel possesso di questo diritto d'elettorato, e non si può spogliarli sino a tanto che essi non abbiano esaurito tutti i mezzi di giustizia, per tutelare questo loro diritto.

Ma quando invece si tratta di un elettore che non si trova nel possesso di questo diritto d'elettorato, allora lo si spoglia di nulla, perchè nulla egli aveva prima. In caso diverso si verrebbe ad attribuire un diritto *ex novo*, ed allora non è più un effetto sospensivo, ma attributivo quello che voi consentireste all'interposizione d'appello.

Ma non basta ancora. Io quasi quasi, per semplificazione di cose, potrei anche concedere alla Giunta delle elezioni che si ritenga pure che l'appello possa interporli anche da coloro che fossero stati solo dalla Giunta comunale, o dal semplice Consiglio comunale proposti nelle liste; io lo concedo per poco, inquantochè argomenti non mi mancano per combattere, sotto altra via, l'ammissibilità di quei cento reclamanti a poter votare. Diffatti la legge a cui si richiama l'onorevole relatore cosa dispone? All'articolo 54 la legge dispone che « non possono introdurre appello se non quelli che si gravano d'una decisione pronunciata dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura. »

Ora il prefetto su quali questioni pronuncia, sentito il Consiglio di prefettura? L'articolo 50 ve lo dice: « solamente su quelle enumerate agli articoli 46 e seguenti della legge stessa. »

Quando dunque vi abbiano dei cittadini i quali non hanno reclamato contro la decretazione provvisoria, che l'hanno subito, che si sono acquistati al tenere della medesima, questi non possono introdurre azione giudiziaria.

PRERONI-PALADINI. Domando di parlare.

BILLIA. L'articolo 54 dice: « Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunciata dal governatore (oggi diremo prefetto) in Consiglio di Governo (ossia in Consiglio di prefettura), potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte d'appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo. »

Ora noi non abbiamo che 22 elettori, dei 100 che sono rimasti esclusi, che hanno effettivamente interposto reclamo contro la decretazione provvisoria. Sopra questi reclami soltanto poteva il prefetto pronunciare, sentito il Consiglio di prefettura; e, qualora fossero rimasti soccombenti nel loro reclamo, costoro soltanto avrebbero avuto diritto di insorgere, di iniziare la azione giudiziaria; ma coloro che si

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

fossero invece acquetati, coloro che avessero accettate le liste provvisorie, non avevano facoltà di poter produrre l'azione in appello.

E poi questa azione in appello da chi è stata introdotta? È stata introdotta da 9 soli reclamanti, perchè 9 solamente hanno rilasciato mandato all'avvocato Parenti, il quale si è arbitrato di estendere i poteri di cui era investito dai 9 suoi mandanti anche a vantaggio degli altri 91, che non gli avevano dato mandato di sorta. Più tardi, è vero, anche questi 91 gli hanno rilasciato procura, e in base di questa procura egli si è potuto presentare legalmente alla Corte di appello; ma della legalità e della validità di un atto si decide al momento in cui l'atto è introdotto, specialmente quando si tratta di atti alla presentazione dei quali la legge prefinisce dei termini perentorii.

Ma ancora non basta. Non sembra a voi, onorevoli colleghi, uno strano artificio codesto che si produca ricorso (un ricorso monco, perchè mancante del suo esito naturale, mancante, cioè, della citazione a comparire in giudizio per discuterlo, e definirlo; perchè azione giudiziaria non si dà senza la chiamata effettiva in giudizio del contraddittore), si notificchi, diceva, un ricorso ai 14 di febbraio; si tenga occulto fino all'antivigilia della elezione, lo si produca alla Cancelleria il giorno 18 aprile (perchè nel 20 aprile doveva succedere la elezione) onde, all'ombra di questo deposito, munirsi di un certificato colla sicurezza anticipata che la Corte di appello non avrebbe potuto in quel breve termine spedire la causa e pronunziare su quei reclami? Perchè tutto questo intervallo di tempo? Io non ho bisogno di esprimere le ragioni di questo perchè, tanto sono manifeste; basta semplicemente accennarle per capirle. Il motivo si era che non si voleva che la Corte di appello pronunciasse in tempo utile; che la Corte di appello smascherasse gli individui intrusi, analfabeti, coloro che erano indegni del diritto di voto; perchè si faceva assegnamento anche sopra queste persone intruse. Il motivo evidente è questo.

Ma non basta. La Corte di appello ha pronunziato, e l'onorevole relatore a tutte le considerazioni che io sono venuto fin qui esponendo, ha creduto di dare una anticipata confutazione dicendo: ma a tutto quello che voi avete sostenuto, in fin di conti la Corte di appello non ha fatto buon viso, poichè la sentenza della Corte di appello di Napoli in data del 25 aprile 1879, rigettò tutti i motivi pregiudiziali d'inammissibilità. Quindi questo rigetto delle questioni d'inammissibilità forma stato di cosa giudicata, e non è lecito alla Camera erigersi a Corte di cassazione.

Io rispetto molto i pronunciati delle autorità giudiziarie, io specialmente che per consuetudine di vita colle autorità giudiziarie ho ripetuti, obbligatorii, continui rapporti. Non è per mancanza di rispetto all'autorità giudiziaria se dissento da essa sopra una questione complessa, che veniva a lei sottoposta nei puri riguardi della legalità e sulla quale essa ha creduto di pronunciarsi piuttosto in un senso che in un altro. La Camera non decide con questi criteri, la Camera non è una magistratura, la Camera è piuttosto un giuri che guarda il complesso delle circostanze; e qui pur troppo vi sono diverse circostanze che all'elemento legale ne aggiungono un altro, cioè, l'elemento morale. Io sopra tutte le sentenze dei tribunali, scusate la mia franchezza, antepongo l'autorità della legge.

Ora quando la legge dispone che non è ammesso a votare colui il quale non abbia interposto reclamo contro le liste provvisorie; quando dispone che si debbono coteste cause risolvere con grande sollecitudine in via sommaria, io credo che ci siano motivi sufficienti per respingere l'artificio di tener occulto per molto tempo il ricorso, colla riserva di tirarlo fuori quando si sia giunti ad un momento in cui il ricorso stesso non può avere un'utile soluzione. Sia pur vero che la legge non stabilisce termine alcuno entro il quale debba il governatore, o per meglio dire il prefetto della provincia essere citato sul reclamo di elettori che si credono indebitamente esclusi; la legge però ha due disposizioni abbastanza esplicite, che combattono cotesto abbandono senza discrezione alcuna a favore dei reclamanti.

L'articolo 55 e l'articolo 57 della legge stabiliscono che le cause elettorali debbano essere risolte sommariamente in via di urgenza; ora il concetto del legislatore è che non resti per lungo tempo sospesa la condizione di codesti cittadini, che non si sa se siano o non siano veramente elettori. Procedimento sommario, urgenza nella risoluzione delle cause; ecco i criteri della legge.

Orbene, un ricorso notificato il 14 febbraio, che si tiene in serbo sino al 18 aprile per presentarlo alla cancelleria; ma è questa l'urgenza che la legge nel suo concetto razionalmente inculca?

Voi lo capite, onorevoli colleghi, che ritenendo che non avessero potuto ammettersi al voto quei cento elettori che sono stati esclusi, e che hanno reclamato, e che tutti dal primo all'ultimo hanno votato, voi lo capite bene che i risultati dell'elezione sarebbero spostati, avvegnachè la differenza di voti fra i due competitori si riduce oggi a cinquantuno.

Voi capite poi che se a queste considerazioni aggiungete quelle di ordine morale, a cui ha fatto

allusione prima di me l'onorevole Grossi; se voi aggiungete che il presidente ed il segretario della sezione di Cimitile, per esempio, hanno dovuto abbandonare l'aula, perchè fatti segno a minacce dai fautori del Ravelli, così almeno suona una protesta che si trova alligata al fascicolo degli atti; se voi aggiungete ancora che in una sezione fu assunta in qualità di segretario una persona che non era nemmeno elettore, ciò che renderebbe nulle le operazioni elettorali in quella sezione compiute e che ridurrebbe la maggioranza dei voti in favore del Ravelli da 51 a 5 soltanto; se voi considerate ancora come in questa elezione abbiano voluto prendere parte più o meno attiva elementi estranei al collegio, impegnando una lotta in grandi proporzioni, voi converrete meco che il giudizio pratico, il giudizio radicale, il giudizio meglio conveniente quello sarebbe di annullare l'elezione di Cicciano.

Ma se voi volete procedere con maggiore cautela, allora per lo meno, dacchè vi è fra gli atti una sentenza del 25 aprile 1879 della Corte d'appello, con cui, sopra i reclami di 100 elettori, 9 ne ammette definitivamente, 22 ne respinge definitivamente, e per gli altri 69 ordina un esperimento avanti al pretore di Cicciano per conoscere se sappiano leggere e scrivere, voi sospenderete ogni deliberazione finchè alla Camera non sia noto il risultato di quell'esperimento ordinato dalla ricordata sentenza. Questa è la proposta che in via subordinata io faccio, contento di votare anche l'annullamento, se per parte di taluno l'annullamento verrà proposto.

Non vi parlerò di altri motivi, di altre irregolarità che sono state notate, di altri consimili reclami interposti tardivamente, od almeno tardi fatti valere da altre sezioni, sui quali già si hanno le sentenze dell'autorità giudiziaria; non accennerò ai 38 elettori di Boiano che si pretendevano indebitamente esclusi, e dei quali la Corte d'appello ne ammise soltanto 7; non vi parlerò delle proteste di corruzioni che sono state con più o meno specificazione indicate; proteste che si dicono tardi prodotte benchè qualche addentellato ci sia con una di quelle proteste, che sono state presentate al seggio nel momento stesso, in cui procedeva alle operazioni. Se tutte queste considerazioni voi le mettete insieme, vedrete che sta nella dignità della Camera di non approvare l'elezione, affinchè non si rechi offesa alla sincerità di quel battesimo elettorale, a cui tutti i suoi membri debbono essere sottoposti.

Una elezione che non sia sincera, una elezione che anche si sospetti non sincera, è una elezione che toglie autorità all'eletto, ed offusca quella stessa dignità di cui un'Assemblea parlamentare deve essere circondata. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Spetta all'onorevole Righi di parlare. Prima però do lettura di due proposte state inviate alla Presidenza.

La prima, dell'onorevole Comin, è del tenore seguente:

« Il sottoscritto propone che la Camera sospenda ogni decisione sull'elezione di Cicciano, ed ordina un'inchiesta giudiziaria sulle operazioni elettorali ivi avvenute. »

L'altra è dell'onorevole Righi:

« La Camera rinvia l'elezione del collegio di Cicciano alla Giunta delle elezioni, invitandola a volere nuovamente riferire non appena sia stata pronunziata la sentenza della Corte d'appello di Napoli sul ricorso prodotto il 18 aprile 1879, comunicato al prefetto il 14 febbraio 1879. »

MORINI. (*Della Giunta*) Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Righi ha facoltà di parlare.

RIGHI. A me basteranno poche parole, perchè tutto quanto poteva dirsi a favore e contro la presente elezione venne esposto con molta chiarezza dagli egregi miei colleghi, che mi precedettero nel parlare.

Io ho ascoltato con religiosa attenzione le argomentazioni fatte, nel medesimo senso dei miei convincimenti, dall'onorevole mio collega ed amico personale Billia.

Ma per quanto tutte quelle argomentazioni sieno legali, pur desse mi appariscono un poco soverchiamente sottili, inquantochè io credo che la presente questione debba essere considerata, non già essenzialmente in rapporto al diritto, ma come compenetrata e indissolubilmente commista ad una questione di alta moralità elettorale. Ora noi dobbiamo addiventare ad una deliberazione, la quale non soltanto intenda a provvedere alla giustizia ed alla verità delle cose, ma ad impedire che eventualmente noi abbiamo a trovarci nella condizione, che sarebbe d'ogni altra peggiore, nella condizione cioè che ci venisse ben presto offerta la prova di fatti, dai quali avrebbero dovuto esser derivate diverse conseguenze di diritto, e per le quali avremmo dovuto pronunciare una affatto diversa deliberazione.

Voi avete inteso, circostanza per me essentialissima ed alla quale tutte le altre non servono che di contorno, voi avete inteso come presso la Corte di appello di Napoli penda in oggi il ricorso di quegli elettori, che acquiescenti alla loro radiazione dalle liste del 1877, operata dal prefetto, si fecero invece ricorrenti in seguito alla radiazione ripetuta dallo stesso prefetto, e per la medesima causa, di analfabetismo, del 1878.

Ora, signori, fino a che la Corte di Napoli non

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

abbia deliberato, fino a che non abbia pronunziato intorno alla effettiva loro condizione organica in rapporto al competere, o no, ad essi il diritto elettorale, noi non possiamo in maniera alcuna pronunziare il nostro giudizio; imperocchè se quei 61 elettori, od un numero qualsiasi abbastanza rilevante degli stessi, venisse dichiarato che non potevano votare perchè non erano elettori, in tal caso la proclamazione avrebbe dovuto seguire a vantaggio del Borrelli e non del Ravelli suo competitore.

Egli è inutile il dire, come fece l'onorevole relatore, che cioè muniti del certificato di elettori reclamanti avevano il diritto di deporre il loro voto. Sì, essi erano in potere di votare materialmente; ma in oggi che la Camera si trova di fronte alla possibilità di riconoscere se il loro voto avrebbe potuto essere anche virtualmente efficace, bisognerebbe che essa volesse deliberatamente chiudere gli occhi per non vedere la luce, se in forza di questo fatto puramente materiale, dell'essere stati dall'ufficio ammessi a votare, essa si rifiutasse di attendere quei pochi giorni che ancora mancano per essere in possesso della sentenza definitiva della Corte di Napoli.

L'onorevole Billia vi spiegò il mirabile artificio (ed è forse il più mirabile ch'io m'abbia veduto, da che mi onore di sedere in questa Camera) in forza del quale si tenta di contro-operare direttamente a tutt'occhè che di più razionale vi poteva essere negli intendimenti del legislatore italiano, quando dettava la legge dello Statuto elettorale. Imperocchè, o signori, io ammetto che s'egli è perfettamente vero che l'articolo 54 della legge elettorale, nel mentre stabilisce che il ricorso dell'elettore radiato debba essere notificato al prefetto entro 10 giorni, dacchè le liste furono definitivamente approvate, egli è pur vero che in pari tempo l'articolo 54, non fa menzione alcuna del termine, entro il quale il ricorso debba essere depositato presso la Corte di appello. Ma l'onorevole Billia ve lo faceva assai saggiamente avvertire ove consisteva l'artificio, ed io vi ritorno sopra con compiacenza, perocchè da qui derivano tutte le mistificazioni, che non mi perito di dire, ebbero a fare gli elettori del collegio di Cicciano. Gli articoli 55 e 57, ripeto coll'onorevole Billia, e tutti gli altri che parlano del ricorso all'autorità giudiziaria, stabiliscono il procedimento sommario ed il procedimento d'urgenza. Crediamo noi dunque, o signori, che il legislatore italiano abbia voluto irridere a sè stesso quando stabiliva che queste cause avessero dovuto essere spedite d'urgenza, se il silenzio dell'articolo 54 della legge elettorale circa il termine, nel quale si deve procedere effettivamente presso la Corte d'appello, la-

sciasse per tal modo liberamente alle parti di stabilirlo a propria discrezione?!

Noi potremmo ritenere, o signori, che il silenzio da parte del legislatore sia stato occasionato da dimenticanza; noi potremmo ritenere che il silenzio stesso sia stato occasionato dalla volontà, dall'intendimento del legislatore; che cioè quando egli intendeva che il ricorso dovesse essere entro dieci giorni notificato al prefetto, fosse sottinteso che entro lo stesso termine avesse da essere formalmente iniziata la relativa procedura: ma, in ogni modo, qualunque sia l'interpretazione che noi vogliamo accordare a questa disposizione di legge, non potremmo mai accettare quella, che rende vana ed illusoria la facoltà, che dalla legge stessa viene accordata al prefetto intorno alla revisione delle liste.

Sapete voi, o egregi colleghi (e fissatevelo bene nella mente), sapete voi quale sarebbe la conseguenza, se venisse accettata la teoria dei signori reclamanti del collegio di Cicciano? Basterebbe, o signori, in tal caso, che in ciascun anno, rivedute ed approvate definitivamente dal prefetto le liste, coloro i quali si veggono radiati dalle stesse, ed hanno coscienza che difficilmente la Corte d'appello riconoscerebbe in essi le qualità di elettori per ordinarne la nuova iscrizione, basterebbe in tal caso che facessero notificare il ricorso al prefetto; fatto ciò, in quell'annata, in cui non vi fosse elezione qualsiasi, il ricorso se ne starebbe tranquillo nel rispettivo cassetto e così d'anno in anno si potrebbe rinnovare bellamente il giuoco. Solamente in quell'anno in cui venisse indetta la elezione del deputato, pochissimi giorni prima, e precisamente nel termine, entro il quale sarebbe impossibile di potere, per parte della Corte d'appello, essere pronunziata una sentenza definitiva, il ricorso, già notificato come si è detto, al prefetto, verrebbe levato dal cassetto e verrebbe depositato negli atti della cancelleria della Corte, iniziandosi per tal modo, in quel caso soltanto, la procedura di legge. Credete voi, o signori, che questo possa essere lo spirito, che questo possa essere l'intendimento della legge?

Sta perfettamente bene ciò che fece la Corte d'appello di Napoli. La Corte d'appello di Napoli è un'autorità giudiziaria, è un'autorità, la quale non deve sopperire alle mancanze, alle lacune della legge, ma deve soltanto religiosamente interpretarla; e trattandosi di reclami per parte di elettori radiati dalle liste, applicò precisamente quell'unica interpretazione, ch'era per essa lei doverosa, l'interpretazione estensiva, quella, cioè, che non poteva offendere i diritti degli elettori: *in dubiis pro libertate respondendum*; e la Corte d'appello di Napoli

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

anche con profonda convinzione fece il proprio dovere.

Ma noi, come diceva benissimo l'onorevole Billia, noi che sediamo in una Assemblea legislativa, noi che dobbiamo curare la forma non solo, ma più che la forma, lo spirito e la moralità delle cose, potremo mai cedere di fronte a questo evidente artificio degli elettori di Cicciano?

Io credo indubbiamente di no. (*Benissimo!*)

Finisco immediatamente, o signori, dicendo una sola cosa. Noi in oggi stiamo tutti ponendo a contribuzione, il meglio che per noi si possa, la nostra intelligenza ed il nostro buon volere nel formulare una nuova legge elettorale. Discordi intorno a parecchi concetti, ai quali si informa il disegno di legge ministeriale, siamo avventuratamente tutti concordi in due principii. Il primo che si abbia ad allargare il suffragio elettorale; il secondo che si abbiano a sancire dei provvedimenti, in forza dei quali sia reso impossibile, od almeno estremamente difficile che s'abbia a rinnovare il triste spettacolo di vedere interamente falsato o invertito radicalmente il risultato del voto. (*Bene!*)

Ebbene, signori, giacchè siamo concordi, come non potrebbe essere altrimenti, sulla teorica di questo concetto d'impedire che la malizia o la malignità altrui possa invertire o falsare il vero voto dell'urna, cominciamo ad essere concordi oggi che ci se ne offre una pratica applicazione. Imperocchè, o signori, fatto tesoro di tutte quelle circostanze, che vennero sinteticamente enunciate dall'egregio mio amico Billia, e con maggior diffusione dall'egregio onorevole Grossi, di tutte quelle circostanze, dico, che stanno contro all'elezione di Cicciano, noi non possiamo che dire che questa, fino a prova in contrario, ci si presenta sotto l'apparenza della più abile fra le mistificazioni elettorali che mai siansi vedute. Dessa ci si presenta, permettete che lo dica, come il risultato il più portentoso, ma d'altrettanto il più deplorabile, di ciò che senza esitazione io mi permetto di chiamare la vera alchimia e la prestidigitazione applicate alla materia elettorale. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Grossi ha facoltà di parlare.

GROSSI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora spetta di parlare all'onorevole Fusco, cedendogli la sua volta l'onorevole Perroni-Paladini.

FUSCO. Se non avessi fatto parte della maggioranza della Giunta delle elezioni, certamente non avrei interloquuto in questa discussione, che mi pare già troppo ingrandita. E la veggio in questo momento ingrandita anche di più rispetto a quello che formò

materia di discussione nel seno della Giunta stessa. Imperocchè innanzi alla Giunta per le elezioni la sobrietà, l'avvedutezza, la sagacia degli onorevoli difensori, dispensò la Giunta medesima dall'intrattenersi su quell'argomento che ha formato testè materia di tanta discussione per parte degli ultimi due oratori, l'onorevole Billia e l'onorevole Righi. Difatti l'egregio ed acutissimo collega nostro, l'onorevole Pasquali, che sostenne innanzi alla Giunta le ragioni dei reclamanti, riconobbe che i cento elettori ammessi a votare col certificato d'appello avevano semplicemente esercitato un loro diritto, allorchè si presentarono ai comizi, e ben fece l'ufficio ad ammetterli al voto.

PASQUALI. Chiedo di parlare.

FUSCO. Sicchè la Giunta ebbe semplificata di molto l'opera sua, quando su questo, che, sulle prime, era il maggiore artificio dei reclamanti, vide che la difesa dei medesimi non insisteva. Oggi invece, mentre l'onorevole Grossi aveva pur sorvolato su tale questione, gli ultimi due oratori hanno creduto di potersi ampiamente soffermare: ed avete udito come l'onorevole Billia, rifacendo la storia dei fatti, tendesse in prima a mostrare, dirò, la immoralità di coloro che esercitarono il voto, imperocchè essi, l'anno precedente, cioè nel 1877, se non nel numero di cento, almeno in numero di sessantuno, avevano tentato egualmente di guadagnare la iscrizione nelle liste elettorali, e ne erano stati esclusi.

Qui mi occorre rettificare qualche inesattezza, imperocchè ha detto l'onorevole Billia che codesti cittadini, i quali nella revisione del 1877 erano stati mandati per l'esperimento innanzi al pretore, erano stati poi dimostrati analfabeti. Sebbene della revisione del 1877 non vi sieno documenti in processo, i quali autorizzino lui e me a parlare col sussidio delle prove, pure, affermazione per affermazione, io non metto in dubbio le sue; ma dico solo che egli ha potuto essere male informato; affermazione per affermazione, mi preme di dire che nella revisione del 1877 quei tali individui furono mandati innanzi al pretore, ma non subirono un esperimento, perchè non curarono di sottoporvisi.

Si può supporre che ciò non vollero fare per non sentirsene le forze; ma tra il presumere e lo affermare un fatto ci corre. Presumete adunque quanto volete, ma non affermate fatti, i quali non risultano dimostrati. (*Oh! oh! — Movimento*) È inutile far questi segni di meraviglia, i fatti sono quelli; non vi contrasto di supporre quello che volete, ma non avete il diritto di affermare che risultarono incapaci, perchè esperimento diretto riuscito ad essi contrario non vi fu. Del resto, signori, in che consiste quest'esperimento tendente a purgare un contadino dalla

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

taccia di analfabeta? La sentenza della Corte d'appello che abbiamo presente c'insegna che non consiste in altro se non nel mostrare innanzi al pretore di sapere scrivere sette od otto nomi. Ora non è certamente arduo il supporre che questo scrivere meccanicamente che non si è potuto fare un anno innanzi, abbia potuto sapersi fare un anno dopo. Dunque il ritenere l'incapacità assoluta nel 1878, solo perchè nel 1877 si è potuta presumere, mi sembra un modo d'argomentare poco corretto.

Ma, prescindendo da tutto ciò, per una ragione assai semplice non credo dovermi molto soffermare su questo, che è stato l'argomento precipuo dell'onorevole Billia. Innanzi alla Corte d'appello fu contestata la controversia elettorale fra i reclamanti, il prefetto della provincia e l'avvocato Siciliani, che è il *Deus ex machina* di tutte queste proteste. Ivi il Siciliani si presentò volontario interventore e dette questo spettacolo, che sulle prime può parere commendevole; cioè quello di un cittadino, il quale, per la difesa e per la tutela dei diritti politici del corpo elettorale, si assume la noia, le spese e i fastidi di un volontario intervento. Però per quanto il fatto possa parere lodevole, non basta a nascondere un certo spirito di passione, una certa bizza, la quale si rivela in tutto il modo di procedere dello stesso signor Siciliani.

Ebbene, quando la lite fu così contestata in contraddizione del difensore del prefetto e del volontario intervenuto signor Siciliani, questi ultimi proposero tutte le ragioni di inammissibilità del reclamo, che oggi innanzi a voi sono state ripetute dagli onorevoli Billia e Righi, e sapete voi la Corte di appello quali questioni si propose? Udite: « I tre motivi di inammissibilità dedotti dall'elettore politico di Cicciano, Francesco Siciliani, contro il ricorso di appello del De Cristofori ed altri 99 elettori avverso il decreto definitivo del prefetto di Caserta del 14 febbraio, sono essi attendibili? » Quindi tutto quello che oggi forma materia di discussione innanzi alla Camera, è stato proposto all'esame della Corte d'appello; e questa non ha pretermesso d'esaminare tali questioni, inquantochè hanno formato oggetto delle sue prime investigazioni, come per ragione logica doveva essere.

Ecco in qual modo la Corte d'appello ha risposto a queste domande. Non leggerò che la parte più importante per non iustidarvi. « Attesochè nessuno dei tre motivi d'inammissibilità merita accoglimento; non può accogliersi il primo motivo, perchè il termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione è stabilito, per la notificazione del ricorso al governatore, oggi prefetto, non già per il deposito dello stesso in cancelleria (Art. 54). » E questo valga a

rettificare un'asserzione fatta da un onorevole preopinante, perchè, se non erro, si è detto che il ricorso non fu notificato al prefetto nei termini; invece la Corte ritiene il contrario...

RIGHI. Ho detto due giorni prima.

FUSCO. « Estendere questo termine da un caso all'altro (pr. segue la sentenza) per dedurne la decadenza non è consentito dalle regole di una retta interpretazione, perchè le sanzioni che importano decadenza e perentorietà di diritto, non si possono applicare per analogia, senza offesa del diritto di ogni privato cittadino. »

Io, o signori, potrei, commentando queste parole, rivendicare la verità e l'esattezza di quanto fu pronunziato dalla Corte, poichè a me pare essere verissimo che, quando una speciale disposizione di legge non prescrive un termine per il deposito del ricorso, ma lo prescrive soltanto per la sua notificazione, voi non potete estendere quel termine da caso a caso per poi dedurne l'inammissibilità del ricorso. Questo sarebbe contrario a tutti i principii della più corretta ermeneutica legale.

Ma, o signori, io crederei di commettere lo stesso errore che, a mio giudizio, hanno commesso gli onorevoli preopinanti, quando innanzi a voi mi facessi a discutere dell'esattezza di un pronunziato della Corte d'appello.

Io aspettava con grande premura la giustificazione che prometteva di fare l'onorevole Billia, il quale, dopo avere esaminato minutamente il fatto ed il merito della contestazione, si è accorto che l'onorevole relatore aveva risposto in precedenza circa l'incompetenza del Parlamento a rifare o riesaminare i pronunziati del potere giudiziario, e si accingeva a dare una risposta la quale, replico, io aspettava con molta ansietà, e quando ho udito dire che egli per lunga consuetudine, e per familiarità coi magistrati, coi quali è obbligato a trattare per ragione di professione, ne sapeva qualche cosa, le mie speranze si sono aumentate, ed era lì lì per udire questa parola sovrana che avrebbe dovuto rinfrancarmi, che avrebbe dovuto incoraggiare la Camera a seguirlo in quel esame. Ma ho dovuto subire un disinganno; l'onorevole Billia si è trovato impaniato in un concetto poco chiaro, imperocchè disse: « che la Camera in queste materie giudica da giurì, ma che al disopra di ogni sentenza deve stare la legge. » Io non mi sono più saputo raccapezzare tra questo giurì e l'applicazione della legge, giacchè è ovvio che il giurì emette giudizi sui fatti, non sul diritto. (*Bravo! Bene!*)

Ad ogni modo ho io bisogno di rammentare i principii elementarissimi intorno alla divisione dei poteri? Dove andremo noi se d'ora in avanti anche

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

in materia elettorale si venisse innanzi alla Camera per riesaminare, per rifare i pronunziati dell'autorità giudiziaria? Che forse il pronunziato che ci è innanzi non è suscettivo di ricorso in cassazione? Se la legge ha così stabilito, voi del potere legislativo vi guarderete bene dal mettere la mano in una materia sottratta alla vostra competenza, imperocchè il contenzioso elettorale è un contenzioso come tutti gli altri. Vi sono i confini segnati a noi ed al potere giudiziario.

Nell'esame delle elezioni, e propriamente nella procedura dei comizi, vi sono le materie, sulle quali voi giudicate sovranamente; ma non su quelle che concernendo la compilazione delle liste, con una legge, che è emanazione vostra, voi avete espressamente delegate al potere giudiziario. Ora dunque non potete ritogliere arbitrariamente a questo potere quello che gli avete dato ieri; non lo farete mai, rispetterete le giurisdizioni che voi stessi avete istituite.

L'onorevole Righi, ricalcando le orme dell'onorevole Billia (intendo perciò che ad esso siano date le medesime risposte), ha detto parole molto severe contro ciò, che è parso a lui un artificio degli elettori reclamanti in appello: cioè, produrre e notificare il ricorso nei termini, ma non depositarlo simultaneamente in cancelleria, aspettando a far questo la vigilia della elezione. Fatto che ha autorizzato l'onorevole Righi a pronunziare parole molto severe a carico di quegli elettori, che io non rileverò, non essendo mio debito di rilevarle; ma che pure, trattandosi di persone che non possono difendersi, non avrei voluto sentir pronunziate.

Senonchè l'onorevole Righi, che ha avuto parole tanto severe per biasimare codesti elettori, per avere con qualche ritardo depositato il loro ricorso, quando (badiamo bene, è la Corte che lo dice) nessuna legge imponeva ad essi un termine più breve, non ha avuto poi una parola sola per censurare o per giudicare l'operato di una autorità politica, la quale si riduce nel febbraio del 1879 a rivedere le liste elettorali del 1878, le quali avrebbero dovuto essere rivedute un tantino prima; e pareva quasi che si aspettasse il momento della prossima convocazione del collegio per accomodarle *ad usum Delphini*. Non voglio esternare sospetti di questo genere; ma quando si hanno parole, come ho detto, così severe contro elettori che all'ultim'ora hanno depositato il reclamo, vi dovrebbe essere un eguale trattamento per quella autorità, che potendo troncicare la questione e avendo il dovere di fare il decreto definitivo per le liste nel corso del 1878, aspettò il 1879 per farlo.

Osserverò in ultimo che l'inconveniente accennato

dall'onorevole Righi può essere eliminato dallo stesso prefetto, il quale può rendersi parte diligente e depositare in cancelleria il reclamo, promuovendo così in breve tempo il giudizio della Corte.

Del resto tutti ci avvediamo che in questa parte di legislazione politica del nostro paese vi sono delle lacune. Ma fortunatamente il presidente del Consiglio ha presentata una nuova legge. Affatichiamoci tutti intorno a questa riforma, per rendere impossibili così gli abusi degli elettori, come gli abusi dei prefetti.

E tenete per certo, o signori, che le vostre riforme saranno più proficue quando avranno rimossi gli abusi dei prefetti; perchè la esperienza ci insegna che per parte loro se ne è avuto a deplorare il maggior numero.

Dunque della questione dei 100 elettori, che avrebbero votato indebitamente, mi permetta la Camera che io non dica più nulla. Riepilogo soltanto i fatti. Un reclamo è stato presentato. Sulla ammissibilità di questo reclamo molto si è disputato innanzi all'autorità giudiziaria competente. Questa si è proposta l'analoga questione, e l'ha risolta in senso contrario a coloro che deducevano la inammissibilità del reclamo e lo ha dichiarato ammissibile, provvedendo sul merito di esso, parte interlocutoriamente e parte definitivamente. In quanto ha pronunziato interlocutoriamente, ha dichiarato espressamente che gli elettori durante la istruzione rimanevano iscritti nelle liste, sicchè ben vi diceva il mio amico Correalo, che se, annullandosi l'elezione, domani si chiamassero nuovamente gli elettori all'urna, quelli, di cui ci siamo occupati, avrebbero il diritto di votare, perchè è un diritto ad essi espressamente riconosciuto e conservato dalla sentenza della Corte.

E se è così, a che discutere se bene o male l'ufficio li abbia ammessi a votare, se anche oggi, per virtù di questa sentenza, essi avrebbero diritto di votare un'altra volta?

COMIN. E l'esperimento?

FUSCO. L'esperimento, onorevole Comin, verrà a sua volta. Non dimentico le obiezioni e le proposte dei miei rispettabili amici; e certamente io faceva un posto d'onore alla proposta sua, la quale mi pare che in parte è stata fatta anche dall'onorevole Billia. Nell'ordine delle poche idee che io devo sottomettere alla Camera c'è anche questa, e ne parlerò a suo luogo.

Ed ora, signori, io debbo fare un passo indietro. Come avete visto, io ho cominciato dal rispondere agli ultimi due oratori; mi rimane a seguire i passi del mio amico Grossi, il quale per dare credito alla sua opposizione (e veramente non ne aveva di bi-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

sogno, perchè nessuno tra noi avrebbe osato sospettare della sincerità delle sue intenzioni), ha creduto di rammentare che si trattava di due candidati dello stesso partito; che non c'era proprio ombra di sospetto che lo spirito di parte potesse animare questa lotta.

Io, o signori, mi guarderò bene dal far qui ricordi e richiami, i quali potrebbero allontanarci da una certa meta, alla quale io miro con ardente affetto. (*Bene!*)

Però non mi sarà certamente vietato di rammentare che, senza indagarne le ragioni, le due candidature sorte nel collegio di Cicciano non sono sorte così spontaneamente come il portato della volontà libera degli elettori; nel qual caso il metterci noi per mezzo non potrebbe essere altro che effetto dell'amore per la verità, amore platonico. Ma io rammento che questa elezione è stata preparata con molta cura; rammento che la candidatura del Borrelli è stata posta molto tenacemente da una parte dei nostri amici; proclamata da qualche associazione; raccomandata caldamente, troppo caldamente, da qualche giornale; io rammento ancora che quel tale Siciliani, *Deus ex machina*, comincia a comparire nei reclami, innanzi alla Corte d'appello come volontario interventore; e poi si presenta, con un usciere attaccato alle falde del suo soprabito, con un usciere di Corte d'appello (*Harità*), nel giorno delle elezioni, novello Daniele, come diceva il mio amico Grossi, novello Daniele nella Fossa dei Leoni. Ma dovevano essere trentasei questi Danieli, perchè più tardi, ha detto lo stesso onorevole Grossi, che un certo sindaco a bandiera spiegata andava, con un drappello di trentasei elettori suoi amministrati nel comizio principale di Cicciano, ad affermare la candidatura da lui propugnata; dunque questi Danieli erano per lo meno trentasei, e se poi veramente il Siciliani più tardi si trovò isolato, o in compagnia di tre, vuol dire che gli altri trentatré non avevano depresso nell'urna il nome di Borrelli; questa è la verità delle cose.

Ripigliando il discorso, io vedo questo signor Siciliani, che si presenta il giorno delle elezioni con un usciere della Corte di appello, temando che l'ufficio non fosse docile ad accogliere le sue proteste, e comincia a protestare dal momento che si dispongono i tavolini nella sala delle elezioni, e finisce dopo la proclamazione dello scrutinio. E come se questo non bastasse, o signori, sapete sin dove il signor Siciliani ha perseguitato questa elezione? Là nell'Aula della Giunta per le elezioni, dove ce lo siamo visto davanti; dunque è un'ombra sdegnosa e malefica, che ha inseguito dovunque il

povero eletto! Ed andate a dire, onorevole Grossi, che tutto si riduce ad un amore platonico per la verità; che il tutto si riduce a desiderio che le elezioni procedano per bene; negate la passione in questa elezione solo perchè si tratta di due candidati dello stesso partito! Bisognerà invece convenire che gli odi fra gli amici, o fra gli ex-amici sono sempre i più tenaci!

L'onorevole Grossi, venendo al merito della contestazione ha creduto di sorprendere in fallo la Giunta per le elezioni, la quale ha affermato questa proposizione; cioè, che i verbali dell'ufficio elettorale sono atti autentici, i quali fanno fede fino all'iscrizione in falso. L'onorevole mio amico Grossi, che ha intelletto acutissimo, comprendeva che questo era lo scoglio contro cui si infrangevano tutte le opposizioni, che si fanno contro questa elezione; infatti, voi venite a dire che il tavolino destinato a far scrivere il voto non era messo in regola, e l'ufficio vi risponde che non è vero; venite a parlare di individui coperti di pastrani, e l'ufficio vi dice che erano soltanto dieci; insomma, tutto quello che si dice, così per dire, trova una contraddizione patente nel verbale; quindi il mio amico, col suo ingegno acuto, come diceva testè, comprendeva che questo era lo scoglio insormontabile di tutti gli attacchi di forma, e, da uomo acuto, ha pigliato, come suol dirsi, il toro per le corna, ed ha detto: no, i verbali non sono atti autentici, i quali possano far fede fino all'iscrizione in falso, sono dei semplici atti, che fanno fede fino a prova contraria, paragonandoli così ai verbali di qualche guardia campestre, o di qualche guardia municipale. Io non voglio rilevare lo sconveniente paragone, che deriva implicitamente dalle sue teorie; ma è certo che l'efficacia di questi verbali della forza pubblica, è appunto quella di far fede fino a prova contraria. Ma, onorevole Grossi, piglieremo sul serio questo paragone? Avrò bisogno di spendere molte parole per dimostrarvi che scrollata la santità, l'autenticità dei verbali elettorali, non c'è più elezione che possa reggere? Ella che cosa ammette? Ammetta la possibilità della prova contraria, non sperimentata per la via del processo di falso.

Ma io raccapriccio alle conseguenze che possono derivare da questo principio, poichè per esso avverrà che se l'ufficio elettorale avrà detto che il signor Grossi, per esempio, è stato eletto a primo scrutinio con 1000 voti, pochi cialtroni del suo collegio saranno ammessi a provare che l'onorevole Grossi non ebbe che un solo voto; e poichè lo avranno affermato il verbale s'intenderà distrutto e l'elezione sarà andata! Seguendo la sua teoria noi dovremmo ammettere questa prova, e quindi le

inevitabili conseguenze saranno quelle da me testè indicate.

Ma a tal guisa, io vi domando, o signori, come sarà più possibile un'elezione?

L'onorevole Grossi ha rammentato il Codice civile. Ma che cosa dice il Codice civile?

Dice che sono atti autentici tutti quelli che sono compilati nella forma voluta dalla legge, dagli ufficiali pubblici destinati a ciò dalla legge medesima. Egli però metteva in dubbio che i componenti il seggio potessero considerarsi come pubblici ufficiali. Ma questa, onorevole Grossi, mi è parsa proprio una bestemmia. Crede ella che pubblici ufficiali siano solamente coloro i quali sono nominati con decreto reale?

Io non lo credo; nel regime rappresentativo è ben diversa la cosa; poichè tutti coloro che sono destinati in virtù della legge e del voto degli elettori a comporre il seggio elettorale, nel momento che compiono quelle funzioni, sono pubblici ufficiali.

Che cos'è il presidente della Camera? Ha forse un decreto reale? E non è forse il primo, l'eminente degli ufficiali pubblici? Quando firma i verbali della Camera, che contengono nientemeno che l'approvazione delle leggi, non fa atti autentici, atti solenni? Dunque rispettate un poco di più il concetto del regime rappresentativo, la dignità degli ufficiali elettivi, e dopo ciò vi convincerete che l'ultimo componente di un seggio è, nel momento della elezione, un pubblico ufficiale; tanto più poi se si consideri il seggio preso tutto insieme, nel momento che esplica la sua giurisdizione normalmente e nel momento che compie la costatazione del procedimento elettorale con la compilazione degli analoghi verbali secondo le norme prescritte dalla legge. In tal caso non si può dubitare che esso compili atti autentici, la cui fede non potete scrollare altrimenti che colla procedura di falso.

Ed ora, o signori, viene la questione, che in apparenza è la più importante.

Hanno preso parte, si dice, a questa elezione cento elettori, i quali, diceva l'onorevole Grossi, è dimostrato che sono analfabeti.

GROSSI. Settanta.

FUSCO. Settanta, sia pure.

Qui l'onorevole Grossi scambia il dimostrato col dimostrabile.

Abbiamo una sentenza dinnanzi a noi che ha rinvio costoro per l'esperimento, e l'esperimento non consta che siasi ancora fatto; anzi si assicura che il termine assegnato dal pretore non è ancora scaduto.

Io ho detto poc'anzi come del ricorso dell'anno precedente non si possa ragionevolmente tener conto.

Dunque, non si tratta d'individui dimostrati analfabeti, ma d'individui pei quali è stato disposto un esperimento. Ma qui s'intrecciano le argomentazioni dell'onorevole Billia e dell'onorevole Comin ed io le affronterò francamente.

Che cosa si dice in sostanza? Io mi ingegnerò di presentarvi il ragionamento contrario nudo e crudo, affinchè voi possiate farne retto giudizio.

Oggi è indubitato che pende un giudizio ed una indagine sulla capacità letteraria di questi 70 elettori. Domani, compiuto l'esperimento, potrebbe la Corte d'appello cancellarli dalle liste come analfabeti.

Allora, si dice dagli avversari, questo che cosa importerebbe? Importerebbe la prova diretta che il voto dato da costoro il giorno dell'elezione, non per mezzo d'interposta persona, ma direttamente, sia stato un voto non scritto di proprio pugno; perchè dichiararli analfabeti importa che essi non sapevano scrivere. Voi nel verbale li date come elettori che hanno scritto direttamente il proprio voto; dunque il miracolo non ha potuto essere fatto altrimenti che coi famosi pastrani, i quali dovevano nascondere qualche magagna. Ecco con molta precisione il ragionamento contrario.

Signori, io debbo schiettamente confessarvi di non vedere una stretta connessione fra l'un fatto e l'altro, e ne dico la ragione.

Prima di tutto noi non possiamo nè dobbiamo occuparci di quello che sia per essere il pronunziato dell'autorità giudiziaria, perchè l'istituto del voto, conservato all'elettore durante il gravame, ammette proprio questa duplice ipotesi, che il gravame riesca ad esso favorevole e che riesca ad esso contrario, perchè se dovesse produrre il buon effetto di far esercitare il diritto elettorale, soltanto in quanto potrà riuscire favorevole il giudizio finale, sarebbe, oltre che una cosa inattuabile, una vera derisione. In tal caso tutte le elezioni andrebbero a vuoto, perchè il più delle volte non è riconosciuto il diritto dei reclamanti, i quali sono definitivamente cancellati dalle liste. La verità è che si tratta, fra i vari inconvenienti derivanti dalla fallacia dei metodi umani, di scegliere quelli che sono minori. Il legislatore ha detto: tra il privare un cittadino dell'esercizio di un diritto, che possibilmente può essere riconosciuto in appello, e l'abilitare un altro cittadino ad esercitarlo non ostante che non gli sarà riconosciuto, io preferisco quest'ultimo inconveniente. È conseguenza naturale del sistema, contro il quale non potete ribellarvi.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

Ma io diceva un'altra cosa. Non vedo connessione necessaria, apodittica, imprescindibile tra la proclamazione finale del giudizio d'appello, ed il fatto del voto dato nel giorno della elezione. Mi spiego. La Corte d'appello nel mandare questi cittadini per l'esperimento innanzi al pretore ha detto: Farete scrivere da essi 10 nomi e cognomi. Ma, o signori, nel giorno della elezione, quanti nomi hanno dovuto scrivere? Un solo. E qual nome secondo voi han dovuto scrivere? Il nome dell'eletto Gabriele Ravelli; il quale nome si sapeva prima della convocazione dei comizi.

Tutti noi sappiamo come si lavori dai rispettivi partigiani; quindi non sarebbe improbabile che molti contadini si siano addestrati meccanicamente a scrivere il nome dell'eletto. Nulla si oppone a potere supporre, che tutti costoro, preparati di lunga mano, per spontanea volizione si sieno abituati a scrivere quel dato nome e lo abbiano scritto poi effettivamente nel giorno della elezione.

Invece l'esperimento innanzi al pretore potrà dimostrare che essi, invitati a scrivere 10 o 12 nomi, che non hanno mai udito pronunciare, perchè naturalmente il pretore avrà cura di dettare loro quei nomi che nessuno avrà potuto prevedere, si trovino in condizione di essere dichiarati analfabeti. Io metto pegno però, che se il pretore avesse l'accortezza di far scrivere ad essi come primo nome della serie quello di Gabriele Ravelli, tutti lo scriverebbero, perchè tutti han potuto apprendere a scriverlo per usare del diritto di voto, dato che sia vero quello che si asserisce, che cioè siano analfabeti. E questo non è difficile. Onorevole Comin, ella che rappresenta un collegio in parte rurale, deve sapere come queste cose non siano del tutto inusitate! (*Ilarità*) E non c'è nulla di male, poichè questo è quello che i Romani dicevano dolo buono, non dolo malo, perchè il cittadino che liberamente e spontaneamente accetta la vostra candidatura, se impara meccanicamente 8 giorni prima a scriver Comin (*Ilarità*), non commette certo un reato. Ma con tutto questo si può essere dichiarato analfabeta, perchè si possono non saper scrivere 12 nomi!

Veda dunque che tra il voto dato nel dì della elezione ed il giudizio che può pronunziare la Corte d'appello, non ci è relazione assoluta, come ella mostrava di credere. E se è così, o signori, rimane il principio generale, che coloro i quali si avvalgono del loro diritto, in pendenza di un gravame, non possono esser causa di far annullare l'elezione solo perchè il giudizio definitivo volga a male.

Onorevoli signori, il mio amico Grossi, ha accennato, così scivolandovi sopra, ad atti di corruzione. Vi ha scivolato sopra, ed ha fatto bene; perchè que-

sti atti di corruzione sono stati inventati alla venticinquesima ora. Una protesta di questo genere è stata depositata sul tavolino della Giunta, dopo che gli onorevoli difensori avevano esaurite le loro aringhe. Ma poi visto che con queste vie non si spuntava, si è presentata perfino una querela. Ebbene volete vedere un poco che giudizio il procuratore del Re fa di questa querela? Eccolo. Negli atti vi è il seguente telegramma. Il procuratore generale di Napoli telegrafa al ministro guardasigilli in Roma. « Regio procuratore Avellino partecipa che querela falsità e brogli elezione politica Cicciano esprime termini vaghi senza specificare fatti, nè persone, assicurando... (*Mormorio*) avere invitato pretore Biano onde annunciare fatti e processare persone colpevoli. » Il querelante, mi si suggerisce, è sempre il *Deus ex machina*, il Siciliani che ci perseguita fino in quest'Aula.

Qual giudizio, o signori, porteremo noi di questa querela, sulla quale il procuratore del Re si esprime in questi termini? Eppure voi sapete che è costante giurisprudenza della Giunta per le elezioni e della Camera di non attendere a proteste tardive, le quali sono sempre la conseguenza del dispetto, che nasce nella parte soccombente nelle elezioni.

Ed ora, signori, veniamo al bruciamento delle schede. Il solito Siciliani che aveva assistito nella sala dei comizi dalle otto del mattino fino a sera inoltrata, stette tranquillo col suo bravo usciere a protestare ogni minuto secondo. Signori, si annunciava il risultato dell'elezione, il disinganno diveniva completo ed occorreva una bomba finale: occorreva la protesta per concludere: l'usciera doveva tornare a Napoli e non voleva tornarvi senza aver compiuto un atto grandioso.

GROSSI. Questa protesta non fu fatta per atto di usciere.

PRESIDENTE. Non interrompano.

FUSCO. Vuol dire che il povero usciere vedendo che si faceva notte, se ne era andato a Napoli, stanco di assistere il Daniele nella fossa dei leoni. Il povero Daniele adunque era rimasto interamente solo, lo dice il mio amico Grossi, ed io debbo crederlo per l'affetto e per la stima che gli professo.

GROSSI. Lo dicono gli atti.

FUSCO. Dunque il Daniele Siciliani rimasto solo ebbe bisogno del colpo d'effetto, à *sensation* e, udito il risultato dell'elezione, disse: adagio, signor presidente, che cosa mi andate contando? ! Sopra 290 elettori, sarà possibile che il mio candidato abbia riportato soltanto 5 voti? Oibò, questo non è possibile!

E qui dovette ricordarsi forse dei 36 venuti col sindaco alla testa e colla bandiera spiegata, ma io

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

credo all'onorevole Grossi: erano tre soli i Danieli nella fossa dei leoni; gli altri avevano dovuto disertare la bandiera, e profittando del provvido segreto del voto, votar per Ravelli.

Ciò nonpertanto quel risultato non era preveduto dal Siciliani, il quale disse: Contesto tutte le schede, la Camera deve giudicarle; rifaremo il computo; devono esservi degli equivoci; voi non dovete aver letto bene.

Signori, io mancherei di serietà verso di voi se raccogliessi questo modo di ragionare. Però m'impongo maggior dovere una parola, una frase dell'onorevole Billia che occorre esaminare.

L'onorevole Billia, pigliando sul serio questo ragionamento, diceva: volete vedere come è illegale il procedimento del seggio? Voi, bruciando le schede quando una qualsiasi contestazione vi sia stata, togliete alla Camera, ch'è giudice supremo, la possibilità di un giudizio di appello. Ma, signori, intendiamoci bene: questo giudizio di appello sulle schede contestate, in qual caso la Camera, per mezzo della legge elettorale, se l'è riservato? Quando si tratti di contestare il tenore materiale di una o più schede, quando si tratti di valutare segni materiali, i quali a colpo d'occhio possono indurre in un giudizio od in un altro; allora sì, la contestazione materiale rende necessario che si conservi l'elemento di prova per cui il giudice di appello possa, reintegrando il giudizio di prime cure, fare un esame completo; ma quando il signor Siciliani, senza mettere in campo l'identità del carattere (badate bene, o signori; e qui vi sarà l'onorevole relatore che appoggerà le mie deduzioni), nè la uniformità dello scritto, nè segni apposti alle schede, nè alcuna cosa insomma che accennasse a bisogno dell'ispezione oculare del giudizio di appello, si limitava a dire: Certamente questi vostri computi devono essere erronei, certamente vi devono essere più Berrelli che Ravelli, come mai poteva pretendere di essere ascoltato? Volere che in questi casi si debba derogare al precetto di legge relativo al bruciamento delle schede, è lo stesso che trasportare il compito dell'ufficio elettorale nel seno dell'Assemblea. Ma allora si sospenderebbe la proclamazione, perchè, quando impugnate la verità del computo, non date diritto all'ufficio di proclamare. Eppure, per la nostra legislazione vigente, bisogna proclamare l'eletto ad ogni costo; l'ufficio deve emettere il suo giudizio. (*Rumori — Movimenti e conversazioni animate*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

FUSCO. Perdonino, signori, mancherebbe al suo dovere l'ufficio se non facesse, secondo il suo giudizio, la proclamazione: se non la facesse, e man-

dasse a noi le schede contestate, ma voi verreste nientemeno che a trasportare in seno all'Assemblea legislativa il computo generale dei voti. Ma allora nessuna elezione sarebbe possibile, più nessuna proclamazione potrebbe aver luogo d'ora innanzi, e la vostra Giunta per le elezioni, invece di esaminare questioni di diritto, invece di fare esami oculari sopra le schede contestate, si dovrà divertire a fare i computi dei voti di tutte quante le elezioni che possono esser fatte da una legislatura all'altra. Dunque rileggere tutte le schede non è possibile, rifare i computi e l'esame delle schede è precisamente un'assurdità. E questo è ciò che fu proposto dai nostri avversari; e su questa assurdità si viene a voi per reclamare l'annullamento dell'elezione di Cicciano.

Sicchè, o signori, riepilogando, l'onorevole Grossi conchiudeva la sua orazione col dirvi che questa elezione deve essere annullata perchè le liste furono gonfiate a disegno, perchè settanta persone furono, o potranno essere dichiarate incapaci, perchè i tavolini furono messi non come vuol la legge, perchè le schede furono abbruciate: con questi metodi, con questi mezzi, esclamava l'onorevole Grossi, se la Camera elettiva non li corregge, vinceranno da oggi innanzi gli organizzatori di prestigio. Ma, o signori, su ciascuno e singolo addebito mi lusingo di avere esposto alla Camera quanto vi sia di vero. Se con questi mezzi vinceranno gli organizzatori di prestigio, io non lo so; certa cosa è, che se voi darete l'esempio di annullare elezioni, contro le quali si diranno cose consimili, si darà l'arma per organizzare in ogni onesta elezione giochi di prestigio, atti a frustrare la volontà vera degli elettori.

Sicchè all'impensierirsi dell'onorevole Grossi vi è da mostrare il rovescio della medaglia, e considerare ch'è tanto facile far venire alla Camera chi non vi dovrebbe venire, quanto è facile mandar via chi vi è stato inviato dalla volontà schietta degli elettori.

Del resto, signori, non ho che da evocare un ricordo per mostrarvi come sia ingiusto l'attacco che oggi si fa contro l'elezione di Cicciano. Nel 1876, come avete udito da altri oratori, il signor Ravelli si presentò per la prima volta a combattere l'elezione dell'onorevole Rega. Questi era stato eletto dai suoi concittadini per ben tre volte ed aveva credito nel collegio. Ciò nonostante il signor Ravelli, giovane ancora, si presentò ed ebbe forza di contrastare al Rega palmo a palmo il terreno, e ciò potè far solo e senza appoggio. E sapete per quanti voti la Giunta per le elezioni fece prevalere l'elezione del Rega? Per due voti. Qual meraviglia, signori, se nel 1879,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

quando il Rega non combatteva più per la sua elezione a vita, ma proponeva che la medesima diventasse ereditaria, e non presentava un figliuolo naturale, ma un figliuolo d'adozione, il Ravelli, dovendo combattere non più il padre, ma il figliuolo adottivo, lo abbia vinto per 50 voti? Cambiate la persona del competitore, al posto del Rega mettete il Borrelli, nuovo candidato, e vi convincerete che il risultato di questa elezione è un portato naturale e spontaneo della volontà del collegio. Nominato senatore l'onorevole Rega, non era impossibile, nè difficile, che il Ravelli conseguisse la maggioranza dei voti di quel collegio.

Non voglio intrattenere più oltre la Camera, convinto come sono, che ridotti ai loro semplici e veri termini gli addebiti che si fanno contro quest'elezione, la Camera vorrà accogliere le conclusioni della Giunta e convalidare l'elezione di Cicciano.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Giunta ha facoltà di parlare. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole presidente della Giunta; io gliene ho dato facoltà e gliela mantengo.

MORINI. (*Della Giunta*) Come facente funzione di presidente della Giunta sento il bisogno di dire poche parole.

C'è da augurarsi che elezioni simili si presentino di rado alla Camera, perchè altrimenti perderemmo il nostro tempo, non dico inutilmente, ma senza poterlo occupare in cose più interessanti.

Cosa strana! Anche pendente questa discussione giungono dei telegrammi relativi a questa elezione del collegio di Cicciano. (*Si ride*)

L'onorevole nostro presidente mi ha trasmesso il seguente telegramma, che io mi permetterò di leggere alla Camera:

« Napoli, 12 maggio 1879.

(*Forse! forse!*)

« Relativamente elezione Cicciano, nulla posso aggiungere, meno che da ultime notizie nessun elettore erasi presentato per fare esperimento ordinato Corte d'appello.

« *Il procuratore generale*
« Borgnini. »

(*Conversazioni*)

Io devo rispondere una parola all'egregio collega Grossi, il quale mi ha diretto poco fa un colpo, pel quale non ho tuttavia domandato di parlare per un fatto personale, per non dare ad esso maggiore importanza di quella che meritasse.

Egli ha detto: ma l'onorevole presidente della Giunta non ha fiducia nelle inchieste e quindi non

vuol proporre l'inchiesta sui fatti di corruzione additati.

Io sono stato sempre conosciuto come un caldo fautore delle inchieste e, dico la verità, non senza ragione, dappoichè a me pare che quando sorge qualche dubbio si deve necessariamente ricorrere all'inchiesta per scoprire la verità. Non importa che trattisi di questo o di quell'altro caso, a noi tutti deve stare a cuore che la verità trionfi.

Alcune volte peraltro si sceglie la via che presenta minori inconvenienti. Non è esatto tutto quello che ha detto l'egregio nostro collega sebbene sia vero quanto si riferisce all'inchiesta. Può essere che abbia influito nell'animo mio il risultato dell'elezione, che fu ricordato tanto bene dal mio ottimo collega Fusco, del 1876, ma vi fu anche un'altra ragione che agì sull'animo mio, ed è questa, che di quella protesta, che giunse proprio quando era già terminata la discussione, la Giunta se ne occupò; e questo l'ho detto.

Ma c'è un rituale che io ho veduto seguire relativamente a mille proteste. Ho veduto che si diceva: Pietro ha saputo da Tizio, il quale ha saputo da Sempronio, il quale lo seppe da Giovanni che il tale diede il voto per questo o quell'altro. (*Si ride*)

Io chiamerò questo un rituale, e l'ho veduto seguire le migliaia di volte, e mi è toccato di rilevarlo nelle inchieste che si sono fatte. C'era sempre del vento; e quindi la Camera mi scuserà un po' se ho anche diffidato in questo caso.

Se in questa circostanza si fosse venuto avanti col dire il tale ha dato dei danari, ecc., per comprare il voto, stia certo l'onorevole Grossi che per parte mia avrei proposto l'inchiesta; forse non sarebbe stata ammessa, ma io l'avrei proposta. Invece l'inchiesta in quest'occasione non fu messa innanzi da nessuno.

Qui c'è una maggioranza rilevante, e c'è pure una minoranza rispettabilissima, anzi tanto più rispettabile perchè minoranza. Bisogna quindi ammettere che ci fu qualche motivo per dubitare, e ci sarà anche nella Camera, dopo che si sono sentiti tanti egregi oratori su questo proposito. Ma allo stato degli atti, la Giunta deliberò la convalidazione di questa elezione, ed allo stato degli atti, che non sono punto mutati, non può che insistere nella sua deliberazione.

Questo è ciò che mi sono creduto in debito di dire schiettamente alla Camera, e così alla buona. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

Chi l'appoggia si alzi.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti, colla riserva, in favore dell'onorevole Pasquali, del diritto di parlare per un fatto personale.

Chi approva la chiusura si alzi.

(La chiusura è approvata.)

L'onorevole Pasquali ha facoltà di parlare per un fatto personale. Lo prego d'indicarlo, e d'attenersi strettamente.

PASQUALI. Io indicherò il fatto personale perchè a far ciò m'invita l'onorevole presidente, e perchè così spiegherò anche il perchè io prenda a parlare in questa discussione mentre era mio intendimento e desiderio di astenermene, avendo già parlato davanti alla Giunta delle elezioni.

Il fatto personale è questo. Con cortesissime parole, e con molta benevolenza l'onorevole Fusco ha ricordato una opinione da me emessa davanti alla Giunta delle elezioni, e su quella egli si è fondato per combattere le opinioni espresse dagli onorevoli Billia e Rigbi. Per quanto potesse dolermi che un mio argomento fosse invocato contro una mia tesi, dico francamente che mi sarei taciuto se il richiamo di quella proposizione fosse stato perfettamente esatto. Mi fu attribuita però una opinione che non è esattamente quella che espressi. È su questo che intendo parlare. L'onorevole Fusco affermò avere io in modo assoluto dichiarato che quegli elettori che avevano ricorso alla Corte di appello di Napoli avrebbero potuto, per questo fatto solo, presentarsi alle urne e deporre il voto. Non ho affermato questo, in modo assoluto; ma feci una riserva per il fatto speciale della elezione di Cicciano, affermando che i precedenti erano di tal natura, che legittimavano una invocazione di chi parlava davanti alla Giunta della attenzione singolarissima della Giunta stessa sul fatto medesimo. Imperocchè io diceva: il fatto di questi elettori che nell'anno precedente non si erano presentati al pretore per fare l'esperimento poteva sollevare il gravissimo dubbio che da essi si cercasse di frodare la legge elettorale approfittando del beneficio che essa concede di votare all'appoggio di un semplice certificato della Corte di appello. Invocavo quindi uno studio speciale sulla singolarità del fatto. E rammento anche di aver ricordato l'antico sistema di giurisprudenza, pel quale talvolta il pretore, mediante interpretazione, correggeva e modificava la legge.

Nè ho, nel corso di questa discussione avuto ragione di modificare le mie opinioni. Pel fatto del telegramma testè letto dall'onorevole presidente della Giunta delle elezioni, da cui apparisce che oggi ancora questi 69 elettori, forse per indigna-

zione, si astengono dal fare l'esperimento di scrittura mi prova che la loro astensione dell'anno precedente non era senza un perchè.

FUSCO. (*Della Giunta*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Fusco ha facoltà di parlare.

FUSCO. (*Della Giunta*) Siccome l'onorevole Pasquali crede che io abbia riferito meno esattamente il suo giudizio emesso innanzi alla Giunta, io dirò di non avere affermato qui che egli in maniera assoluta esprimesse quell'opinione, ma che non insistette su quell'argomento. Tanto è vero che di essa non si fece discussione innanzi alla Giunta.

E giacchè ho facoltà di parlare, me ne servirò ancora per un altro minuto secondo. Faccio notare che agli elettori ammessi all'esperimento furono dal pretore di Cicciano indicati due giorni distinti, ed il secondo di essi è martedì 20 maggio; sicchè essi hanno ancora otto giorni di tempo per presentarsi all'esperimento.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti...

COMIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Un momento. Abbiamo dunque la proposta della Giunta, che chiede che si convalidi l'elezione di Cicciano nella persona di Gabriele Ravelli. A questa si contrappongono due altre proposte; una dell'onorevole Comin, che rileggo e che è del tenore seguente:

« Il sottoscritto propone che la Camera sospenda ogni decisione sopra l'elezione di Cicciano ed ordini un'inchiesta giudiziaria sulle operazioni elettorali ivi avvenute. »

L'altra è dell'onorevole Rigbi.

« La Camera rinvia l'elezione del collegio di Cicciano alla Giunta delle elezioni, invitandola a voler nuovamente riferire non appena sia stata pronunciata la sentenza della Corte d'appello di Napoli sul ricorso prodotto nel 18 aprile 1879 e notificato al prefetto nel 14 febbraio 1879. »

Di queste due proposte la più larga, a mio giudizio, è quella dell'onorevole Comin, e per conseguenza essa deve avere la precedenza. L'onorevole Comin ha facoltà di parlare.

COMIN. Io non ho nessuna passione in questa elezione, e desidero... (*Rumori*) io ripeto che non ho il bene di conoscere il signor Ravelli, dunque io desidero una cosa sola, cioè che la Camera giudichi con conoscenza di causa. Qui vedo che ci è l'esperimento che ha ordinato il tribunale, ci è un processo...

PRESIDENTE. Onorevole Comin, scusi, ella entra nel merito della discussione, mentre questa è stata chiusa.

COMIN. Dico le ragioni per le quali ho fatto la

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

proposta. Essendoci questa situazione, e desiderando io che la Camera giudichi con profonda conoscenza di causa, ho proposto la sospensiva, ed ora, ritirando la mia proposta, mi associo a quella dell'onorevole Righi.

PRESIDENTE. Allora non rimane che una sola proposta sospensiva, quella dell'onorevole Righi.

Mi pare inutile di rileggerla, per conseguenza domando se la proposta dell'onorevole Righi è appoggiata.

(È appoggiata)

La pongo ai voti.

Chi l'approva si alzi.

La proposta dell'onorevole Righi a cui si è associato l'onorevole Comin, è approvata.

MAZZARELLA. Cicciano ci penserà per la seconda volta. (*ilarità prolungata*)

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MARTELLI AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, do lettura di una interrogazione a lui diretta:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole signor ministro di grazia e giustizia intorno ai criteri dell'azione governativa sulle autorità giudiziarie.

« Mario Martelli. »

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

TAIANI, ministro di grazia e giustizia. Dopo finita la discussione sulle costruzioni ferroviarie.

PRESIDENTE. Onorevole Martelli, l'onorevole ministro propone di rispondere alla sua interrogazione esaurita che sia la discussione sulle costruzioni ferroviarie. (*Conversazioni — Rumori nella Camera*)

Prego di far silenzio, onorevoli colleghi, e li prego altresì di sgombrare l'emiciclo; la seduta non è ancora levata.

Li prego di smettere le conversazioni (*Con forza*) altrimenti sarò costretto di levare la seduta.

Onorevole Martelli ha udito la risposta del ministro?

MARTELLI. Ho udito la dichiarazione del signor ministro, e quanto a me vedo di non potermi opporre al differimento all'epoca indicata, ma mi riservo, quando la Camera tenga qualche seduta straordinaria, di riproporre la mia domanda.

PRESIDENTE. Sta bene.

SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DI CUI I DEPUTATI NICOTERA E GAETANI SONO INIZIATORI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge dei deputati Nicotera e Gaetani per l'aggregazione del mandamento di Venafro al circondario di Caserta. L'onorevole Nicotera ha facoltà di svolgere la proposta di legge di cui egli è uno dei proponenti. (*Conversazioni*)

Prego nuovamente di far silenzio e di sgombrare l'emiciclo.

(*Con forza*) Onorevoli deputati, riprendano i loro posti.

NICOTERA. L'ex-deputato D'Amore proponeva nel giugno 1878 una legge come quella che io e l'onorevole mio amico Gaetani si siamo onorati di presentare. Più tardi la Camera discuteva un'altra legge proposta da un altro onorevole collega per il distacco unicamente di uno dei comuni del mandamento di Venafro e la Camera approvava tale proposta di legge. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. (*Con forza*) Facciano silenzio. Prego poi gli onorevoli deputati che stanno dietro l'oratore di andare ai loro posti. Li chiamerò per nome, se persistono ancora. Onorevole Grossi, onorevole Righi, onorevole Billia, onorevole Lacava, li prego di andare ai loro posti. (*ilarità — Bravo! Benissimo!*) Continui pure, onorevole Nicotera.

NICOTERA. Ora sia perchè l'onorevole D'Amore non è più deputato, sia perchè la proposta di legge per l'aggregazione di tutto il mandamento di Venafro è stato modificato dalla proposta speciale del distacco di un solo comune, ed anche perchè, a dire il vero, questo disegno di legge sembrava dimenticato, io ed il mio amico Gaetani abbiamo creduto di presentarne un altro. Però, se la Camera non crede diversamente, nello stesso tempo che noi chiediamo che la nostra proposta di legge sia presa in considerazione, chiederemmo altresì che fosse inviata alla stessa Commissione...

MASCILLI. Chiedo di parlare.

NICOTERA... che deve riferire sulla prima proposta, affinché possa essere tenuta presente in quella parte che da essa differisce.

GROSSI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Onorevole Mascilli, ella aveva chiesto di parlare contro la presa in considerazione?

MASCILLI. Ho chiesto di parlare per una questione pregiudiziale, che è contro la presa in considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Grossi ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

GROSSI. Come ha ricordato l'onorevole Nicotera, a cui forse le condizioni di salute non hanno permesso di dire molte parole a questo riguardo, ed io voglio risparmiargliene altre, sta in fatto che una proposta simile a quella che egli ha svolta pende dinanzi alla Camera ed è in istato di relazione, imperocchè la Giunta nominata dagli uffizi se ne è occupata ed ha dato a me l'incarico di riferirne sotto determinate condizioni. Io ho avuto bisogno di chiedere al Ministero dei documenti e delle informazioni per poter presentare la questione sotto ogni aspetto svolta. In questo caso, poichè l'onorevole Nicotera effettivamente non fa altro che, sotto forma di svolgimento di una nuova proposta di legge, fare una sollecitazione perchè quella che già sta innanzi alla Camera venga al più presto possibile portata in discussione, io credo che la preghiera dell'onorevole Nicotera possa essere accettata e prendo impegno di portare nel più breve termine possibile a cognizione della Camera questa questione, perchè sia risolta. Non so se l'onorevole Nicotera sia soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Mascilli ha facoltà di parlare.

MASCILLI. Io aveva domandato di parlare precisamente per dire questo, cioè che stando in pendenza una proposta di legge per l'identica questione, ed essendo in istato di relazione, non mi pare che sia un modo corretto il presentare un'altra proposta.

NICOTERA. Chiedo di parlare. Dice che non è corretto.

MASCILLI. Perdoni, onorevole Nicotera, non stia alle parole. Dunque io credo che questa presa in considerazione non sia opportunamente portata alla Camera.

Ed infatti immaginate per poco (non dico che questo avvenga oggi, ma potrebbe avvenire un'altra volta) che mentre sta in corso una proposta di legge che la Camera ha già preso in considerazione, che è stata già discussa dagli uffizi, si potesse tornare a proporre l'identica questione con un altro disegno di legge d'iniziativa parlamentare; potrebbe benissimo avvenire che la Camera non prendesse in considerazione questa seconda proposta di legge, ed in questo caso verrebbe ad essere pregiudicata quella che sta in corso di relazione. Ecco perchè in massima credo che non si dovrebbe votare la presa in considerazione.

Una voce. Quello di Venafro è stato preso in considerazione.

MASCILLI. Sento dirmi non so da chi, che quello di Venafro è stato preso in considerazione.

PRESIDENTE. Onorevole Mascilli, non dia retta alle interruzioni. Continui il suo dire.

MASCILLI. Allora dico all'onorevole interruttore: *non bis in idem*. Dunque una volta che la Camera l'ha preso in considerazione, non deve venire oggi a prenderlo in considerazione una seconda volta. Se poi la Camera credesse diversamente, allora io mi riservo, quando sarà il momento opportuno, di combattere questo disegno di legge; non perchè io creda che Venafro non abbia delle buone ragioni, ma perchè credo che la provincia di Molise ne abbia ancora delle migliori, ecco perchè dovrò combattere questa proposta di legge, od almeno sollevare questioni più gravi, che potrebbero turbare la circoscrizione di altre provincie, perchè la provincia di Molise, alla fin dei conti, non deve essere assottigliata a un poco per volta, e scomparire forse dalla carta geografica. Io non mi oppongo dunque alla presa in considerazione, quante volte la Camera creda di ritornarci, ma mi riservo espressamente il diritto di combatterla, e di far nuove proposte per riparare agli inconvenienti di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Io debbo credere che l'onorevole Mascilli, certamente per la mia voce troppo bassa, non abbia udito quello che ho detto in principio. Infatti, io ho ricordato l'altra proposta di legge; però ho osservato che essa ha avuto già una modificazione, poichè è stato staccato un solo comune, il comune di Presenzano. Poi io prego l'onorevole Mascilli di guardare, anche in qualche parte, la nuova proposta che io, ed il mio onorevole amico Gaetani, abbiamo presentato, e vedrà che non è un *bis in idem*. Ad ogni modo, per non far perdere tempo agli uffizi ed alla Camera, io stesso ho pregato che la nostra proposta si volesse mandarla a quella stessa Commissione incaricata dell'esame della proposta cui ha accennato l'onorevole Mascilli, e la Commissione, tenendola presente, ne farà quel conto che nel suo senno crederà quando sarà il tempo di riferirne alla Camera.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Io ho qui dinanzi a me i due disegni di legge. È inutile ch'io dica che non mi oppongo alla presa in considerazione dello schema di legge presentato dagli onorevoli Nicotera e Gaetani. Ormai è cotesta una consuetudine della Camera che non ammette eccezione, e il Governo userebbe troppo mal garbo se volesse chiedere una eccezione. Ma io debbo fare una piccola osservazione, ed è che i due disegni di legge, quantunque riguardino in un punto lo stesso mandamento,

cioè il mandamento di Venafro, nelle conclusioni però hanno qualche cosa di diverso; perchè per uno dei disegni di legge si vuol aumentare un circondario, per l'altro si vuol aumentare un circondario diverso.

Dunque le due proposte non sono uguali: fra l'una e l'altra intercede qualche differenza. Perciò pare a me che si potrebbe seguire per questo schema di legge il procedimento ordinario e che lo si dovrebbe mandare agli uffici. Le due Commissioni potranno forse mettersi d'accordo.

GROSSI. È in stato di relazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma sa che le proposte di iniziativa parlamentare è bene che seguano la via ordinaria. Sarebbe il primo caso, per quel che mi ricordo, che uno schema di legge d'iniziativa parlamentare sarebbe sottratto all'esame degli uffici e direttamente mandata per l'esame ad una Commissione, tanto più se questa Commissione sia già incaricata di un altro disegno di legge.

Quindi, se gli onorevoli proponenti non hanno difficoltà, io, accettando volentieri la presa in considerazione, proporrei che per questo disegno di legge si seguisse il procedimento ordinario degli uffici.

PRESIDENTE. Dunque verremo prima alla presa in considerazione. Gli onorevoli deputati i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge presentata dagli onorevoli Nicotera e Gaetani sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva.)

L'onorevole Nicotera mantiene la sua proposta?

NICOTERA. No, io accetto la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Grossi?

GROSSI. Quando il presidente del Consiglio, parlamentare di vecchia data, crede che la via a cui ha accennato, sia la più corretta, parmi audacia l'oppormi alla sua proposta.

PRESIDENTE. Allora questo disegno di legge sarà trasmesso agli uffici perchè segua la via regolare.

SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO MARTELLI.

PRESIDENTE. Ora, essendo presente l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole ministro guardasigilli, ricordo loro che fu letta in una seduta passata una proposta di legge, d'iniziativa dell'onorevole Martelli, per l'aggregazione del mandamento di Saronno al circondario di Milano. Per conseguenza chiedo agli onorevoli ministri quando si

potrà venire allo svolgimento di questa proposta di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Anche subito.

PRESIDENTE. Onorevole Martelli, se vuole svolgere la sua proposta di legge, gli onorevoli ministri consentono che ella la svolga subito.

MARTELLI. In due parole la mia proposta di legge è svolta. Saronno ed il suo mandamento hanno sempre formato parte del circondario di Milano, perchè effettivamente hanno con Milano la massa delle relazioni civili e commerciali. Per questo le circoscrizioni territoriali, che erano una volta fondate sui rapporti veri, sui bisogni reali, fecero sempre di Saronno un'aderenza milanese. Nè poteva essere diversamente.

Saronno si unisce a Milano mediante strade ottime e mezzi numerosi e comodissimi di trasporto, tra i quali conta oggi un servizio di ferrovia e di tramway.

Invece i modi di comunicazioni col circondario di Gallarate e di Busto-Arsizio sono costosissimi e difficilissimi e le strade ne sono veramente pessime e mal sicure.

Solo nel 1860 quando si trattò di creare un tribunale a Busto Arsizio, e trovossi che tal tribunale non avrebbe avuto una sfera di efficienza conveniente nel suo proprio territorio, onde esercitarvi l'opera sua, il Governo ha pensato annettervi il mandamento di Saronno. Allora con una logica amministrativa di rara amenità provvedevasi a creare le giurisdizioni per i tribunali, invece di dare i tribunali alla loro propria giurisdizione naturale. Così dunque si staccò il mandamento di Saronno dal circondario di Milano e lo si aggregò al circondario di Gallarate. Ma Saronno e il mandamento suo non poterono mai assidersi nella positura disagiatissima che la nuova legge di circoscrizione aveva loro fatta; e furono frequenti, insistenti le domande ai Ministeri per ritornare alla giurisdizione milanese. Le istanze ai Ministeri, *more solito*, non ebbero però alcun buon frutto. Saronno presentò allora una petizione a questa Camera che fu mandata agli archivi in attesa di una circoscrizione, la quale verrà, se verrà. Intanto oggi non v'è nessun principio che ci dia motivo a sperarla. Ma il desiderio di Saronno è troppo giusto perchè non trovi una volta la sua soddisfazione. Ed è per questo che io, incoraggiato da coloro che hanno firmato la petizione alla Camera dei deputati; incoraggiato dalle Giunte comunali tutte del mandamento, mi sono indotto a presentare la proposta di legge di che si tratta.

Un'unica obbiezione potrebbe essere fatta e sarebbe quella che, tolto il mandamento di Saronno al tribunale di Busto Arsizio, non avesse questo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

più una giurisdizione sufficiente. Ma, se quel tribunale è, come colui che deve vivere sulla proprietà e coi mezzi altrui, se sottrattogli ciò che è una dipendenza naturale di Milano, esso si trovasse di troppo impoverito, sarebbe questa una buona ragione per mantenere il territorio di Saronno in una condizione amministrativa e giudiziaria madornalmente assurda?

Ciò non sarà mai un difetto od una colpa del disegno di legge da me presentato, ma sarà la conseguenza diretta e necessaria di una circoscrizione sbagliata, quale si fu quella che venne attivata al 1860 nei rapporti del mandamento di cui parlo.

Io credo quindi, che l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole ministro di grazia e giustizia non vorranno certamente opporsi alla presa in considerazione di questo disegno di legge. Mi basta, per la Camera, annunciare che, nelle condizioni attuali, coloro che debbono da Saronno recarsi agli uffici amministrativi di Gallarate, od al tribunale di Busto Arsizio, devono venire prima a Milano, per poi da Milano irsene a Busto Arsizio od a Gallarate.

La sotto-prefettura di Gallarate, la quale, come tutte le altre non è destinata se non ad essere un tramite postale e nulla più, è messa, a riguardo di Saronno, nell'impossibilità di esercitare cotesto alto suo ufficio, imperocchè le corrispondenze di Saronno, per giungere a Gallarate, devono prima passare da Milano.

Io credo che sarebbe superfluo diffondersi in altre argomentazioni per dimostrare la grande giustizia del disegno di legge in discorso ed ottenerne la presa in considerazione, salvo quando ne verrà in discussione il merito di spiegare tutte quelle maggiori ragioni che servissero a combattere eccezioni in oggi nemmeno supponibili. Ho detto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Ministero non si oppone alla presa in considerazione del disegno di legge presentato dall'onorevole Martelli; solamente, come è naturale, riserva la sua libertà d'esame e di giudizio, come suol fare in casi simili, quando la Commissione chiederà il parere del ministro dell'interno e del ministro guardasigilli, il quale è pure interessato nella questione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti che sia preso in considerazione il disegno di legge, proposto dall'onorevole Martelli, testè svolto.

(È preso in considerazione.)

Questo disegno di legge sarà mandato agli uffici per la procedura ordinaria.

L'ordine del giorno reca: Aggregazione del comune di Bosco Reale al mandamento di Bosco Trecase.

L'onorevole ministro accetta che la discussione si apra sulla proposta della Commissione?

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto.

PRESIDENTE. Se ne dà lettura:

« Art. 1. Il comune di Bosco Reale in provincia di Napoli distaccandosi dal mandamento di Torre Annunziata è aggregato a quello di Bosco Trecase.

« Art. 2. Il Governo del Re provvederà con regolamento all'attuazione di questa legge, così nei rapporti giudiziari, che in quelli amministrativi e finanziari. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il comune di Bosco Reale in provincia di Napoli distaccandosi dal mandamento di Torre Annunziata è aggregato a quello di Bosco Trecase.

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re provvederà con regolamento all'attuazione di questa legge, così nei rapporti giudiziari, che in quelli amministrativi e finanziari. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Questo disegno di legge si voterà domani in principio di seduta a scrutinio segreto.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICARE LA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge relativo al condono dei debiti di massa dei militari congedati, ma siccome il relatore è ammalato, si passerà al numero successivo dell'ordine del giorno, cioè al disegno di legge per modificare la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici se accetta la proposta di legge, quale è stata compilata dalla Commissione.

MEZZANOTTE, ministro dei lavori pubblici. Accetto.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Articolo unico.

Agli articoli 9, 10, 56, 71 e 87 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, n° 2359 sono sostituiti gli articoli seguenti:

« Art. 9. La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi:

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

« 1° Per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d'interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa ;

« 2° Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, a termini dell'articolo 77 della presente legge.

« *Però pei lavori parziali che occorrono in quelle opere, le quali per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, o di altre leggi speciali, devono eseguirsi dallo Stato direttamente o per mezzo di suoi concessionari, l'approvazione per parte del ministro dei lavori pubblici del relativo progetto d'esecuzione ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di pubblica utilità.*

« Art. 10. Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministero dei lavori pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati: negli altri casi è fatta dal prefetto.

« È fatta altresì dal prefetto per tutte le opere comunali e consortili, comprese le strade vicinali, dopochè il progetto delle opere sia stato approvato dall'autorità competente.

« *La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatte obbligatorie per legge dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n° 1037.*

« Art. 56. Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennità deve provvedersi sull'istanza della parte più diligente dal tribunale competente a termini delle leggi civili.

« *Quando però le indennità non eccedono il ventesimo del valore del fondo danneggiato potranno essere senz'altro pagate al proprietario, ove non siano fatte opposizioni al pagamento in seguito alla pubblicazione di cui all'articolo 54.*

« Art. 71. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza i prefetti ed i sotto-prefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare l'occupazione temporanea dei beni immobili, che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

« *Si procederà con le stesse norme nel caso di la-*

vori dichiarati urgenti ed indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Se poi l'urgenza, di cui al capoverso, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertire il prefetto ed il sotto-prefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sovra indicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al prefetto o sotto-prefetto la concessa autorizzazione.

« Art. 87. I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti pubblici a cura del sindaco a norma degli articoli 17 e 18, ed essere adottati dal Consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni che furono presentate.

« Se il Consiglio comunale respinge le opposizioni, la deputazione provinciale è chiamata a dar parere sul merito delle opposizioni e del progetto.

« *In ogni altro caso la deputazione provinciale avviserà sul merito del progetto.*

« I piani regolatori delle città capoluoghi di provincia, e di quelle aventi una popolazione agglomerata di oltre 20 mila abitanti, sono approvati con decreto reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed anche il Consiglio provinciale di sanità, ove occorra.

« *Per gli altri comuni i piani regolatori sono approvati dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile.*

« Nel decreto di approvazione sarà determinato il tempo non maggiore di anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.) (*Rumori*)

Onorevoli deputati, li prego di fare silenzio, e di prendere i loro posti. Il lavoro che abbiamo fatto oggi non è molto; mi pare che si potrebbe fare qualche cosa di più.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico.

Mi risparmio di darne lettura perchè è stato appena testè letto.

La Commissione fa notare che è occorso un errore di stampa nella parte di quest'articolo che si riferisce all'articolo 71 della legge attuale, e precisamente dove si dice: « Se poi l'urgenza, di cui al capoverso, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertire il prefetto, ecc. »

La Commissione propone che si dica invece: « Se poi l'urgenza, di cui nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertire il prefetto, ecc. »

Questo è per torre l'ambiguità che vi sarebbe colla dizione primitiva fatta dalla Commissione.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Veramente, signor presidente, io non mi oppongo alla discussione di questo disegno di legge; ma esso mi pare di tanta importanza che incominciare la discussione in questo momento, e coi banchi non dirò semivuoti...

PRESIDENTE. La Camera è in numero; non posso ammettere osservazioni in contrario.

DI SAMBUY. Se il presidente dichiara che la Camera è in numero allora io rinuncio a parlare.

LUGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

LUGLI. Io ho domandato la facoltà di parlare quando l'ha chiesta l'onorevole Di Sambuy per constatare che si trattava di un disegno di legge di molta importanza; e in questa parte io mi unisco pienamente a lui. È un disegno di legge di molta importanza in ciò solo: che viene ad introdurre delle modificazioni utilissime che sono la conseguenza di risultamenti e di esperienze che si sono fatte fin qui in fatto di appalti dei lavori pubblici. E son lieto di vedere che tanto l'onorevole ex-ministro dei lavori pubblici, quanto l'attuale, consentano che questo disegno di legge si discuta, perchè presenta dei grandi vantaggi nella nostra amministrazione dei lavori pubblici, anche per ciò, che si faranno dei risparmi di spese.

Così è che, mentre io ammetto questa importanza, mi pare che il testo degli articoli sia così chiaro, così evidente, che si possa benissimo discutere la legge anche ora, e si possa benissimo anche distruggere quei dubbi che alla legge stessa qualche onorevole mio collega potesse presentare. Onde io prego la Camera di dar corso alla discussione di questo piccolo disegno di legge che è modesto nelle apparenze, ma che diventa importante per le conseguenze buone che apporterà. Io quindi mi auguro che in questa stessa seduta esso sia approvato dalla Camera.

CHIMIRRI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, relatore. Dirò poche parole, le quali varranno ad acquietare le perplessità suscitate nell'animo del mio amico, l'onorevole Di Sambuy, dall'indole di questo disegno di legge, pomposo nel titolo, ma semplicissimo nella sostanza. (*Molti deputati ingombrano l'emiciclo*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendano i loro posti.

CHIMIRRI, relatore. Le modificazioni in esso introdotte, dopo lungo e maturo esame senza toccare

alla economia della legge del 25 giugno 1865, si limitano a renderne più chiara l'intelligenza, meno complicati i congegni, più facile e sicura l'applicazione, sanzionando espedienti suggeriti dall'esperienza.

Allargandosi ogni giorno più la sfera delle pubbliche costruzioni, era mestieri rimuovere nei casi più ovvii gli ostacoli e le cagioni, che sovente inducono od impacciano l'esecuzione di lavori utili ed urgenti; indugi ed impacci creati o dalla soverchia complicazione della procedura o dall'avidità dei privati interessi. Infatti le accennate novità si possono in questa guisa riassumere.

Si volle innanzi tutto eliminare il dubbio, a cui dava luogo la locuzione dell'articolo 9, prescrivendo apertamente non essere mestieri di una speciale ed esplicita dichiarazione di pubblica utilità per i lavori parziali occorrenti a riparare, mantenere o migliorare opere già costruite o poste per legge a carico dello Stato; e la ragione è evidente, giacchè ad esse virtualmente si estende la dichiarazione di pubblica utilità consentita all'opera principale.

In secondo luogo, si venne completando la competenza dei prefetti in materia di dichiarazione di pubblica utilità, estendendola a tutte le opere comunali, siano esterne, ovvero nell'abitato, non escluse le strade vicinali.

La limitazione contenuta nell'articolo 10 della legge vigente non era giustificata da alcuna ragione sufficiente. L'articolo 87 richiedeva indistintamente per tutti i piani regolatori l'approvazione sovrana, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il Consiglio di sanità, ove occorra.

Un tal procedimento, eccessivamente lungo e fastidioso, fu ritenuto solamente nei casi più gravi, quando si trattò cioè dei piani regolatori delle città, capoluoghi di provincia e di quelle aventi una popolazione agglomerata di oltre 20 mila abitanti; negli altri casi si prescrive una procedura cautelata sì, ma più breve e spiccia e s'intese inoltre ad agevolare il pagamento delle piccole indennità dovute a causa di espropriazione, dispensando gli interessati dalle dispendiose e molteplici formalità richieste dall'articolo 56, quando l'ammontare delle indennità non superino il ventesimo del valore del fondo danneggiato con l'espropriazione.

Si provvide da ultimo a taluni casi di urgenza non contemplati nell'articolo 71, applicandovi lo stesso procedimento. A questo si riducono le modificazioni contenute nel disegno di legge che vi sta dinanzi. Riassunto così, per non abusare della pazienza della Camera, il concetto che lo informa, e la portata dello stesso, prego la Camera ad accordar-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

gli il suo suffragio in vista degli utili risultati, di cui è fecondo.

PRESIDENTE. Non essendovi altro oratore iscritto pongo ai voti l'articolo unico testè letto.

(È approvato.)

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi onoro di presentare alla Camera anche a nome del mio collega il ministro delle finanze, un disegno di legge per autorizzare il concorso dello Stato nelle spese per opere pubbliche da costruirsi nella capitale del regno. (V. *Stampato*, n° 220.)

MAURIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli uffici.

L'onorevole Maurigi ha facoltà di parlare.

MAURIGI. Pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza questo disegno di legge per rendere efficaci le intenzioni del Governo a riguardo del soggetto a cui tale proposta di legge è informata. (*Voci. No! no! — Rumori*)

PRESIDENTE. Non bastano le denegazioni, io sono obbligato a mettere ai voti la proposta.

L'onorevole Maurigi propone dunque che il disegno di legge testè presentato dall'onorevole Presidente del Consiglio, sia dichiarato d'urgenza. Metto ai voti questa proposta; chi la approva si alzi.

MAURIGI. La controprova.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la controprova; chi non approva la proposta si alzi.

(La proposta d'urgenza non è approvata.)

L'onorevole Mascilli ha facoltà di parlare.

MASCILLI. Onorevole presidente, ella ricorderà... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio un momento, onorevoli colleghi.

MASCILLI... che si era parlato di tenere una seduta straordinaria per diverse interrogazioni...

Voci. No! no! no! (Rumori)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego.

MASCILLI... e per lo svolgimento del disegno di legge per l'aggregazione del comune di Cerce Maggiore al circondario di Campobasso. Questo disegno di legge era stato prima rimesso a dopo la discussione di quello sulle costruzioni ferroviarie, ma essendosi quella discussione sospesa, io prego perciò che sia

messo all'ordine del giorno di domani anche lo svolgimento del piccolo disegno di legge da me accennato, e per il quale si richiederanno pochi minuti.

PRESIDENTE. L'onorevole Mascilli fa istanza che si ponga all'ordine del giorno di domani, in principio di seduta, lo svolgimento del disegno di legge di sua iniziativa per l'aggregazione del comune di Cerce Maggiore al circondario di Campobasso.

Onorevole ministro dell'interno, può trovarsi presente domani in principio di seduta per lo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Mascilli?

MINISTRO DELL'INTERNO. Sì; mi troverò.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi obiezione, lo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Mascilli sarà messo all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle 11 riunione negli uffici; alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:*

Aggregazione del comune di Bosco Reale al mandamento di Bosco Trecase;

Modificazione della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Mascilli per l'aggregazione del comune di Cerce Maggiore al circondario di Campobasso.

Discussione dei disegni di legge:

3° Obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso (*Urgenza*);

4° Condono dei debiti di massa dei militari congedati;

5° Trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare;

6° Ordinamento degli arsenali della Regia marina (*Urgenza*);

7° Seguito della discussione del disegno di legge per la costruzione di nuove linee di strade ferrate.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Reggente l'ufficio di revisione.